

DCCXLIII. SEDUTA

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1951

Presidenza del Vice Presidente BERTONE

INDICE

Congedi	Pag. 49574	e disegno di legge: "Referendum" popolare per l'abrogazione di leggi ordinarie e per la convalida di leggi costituzionali» (1970) (D'iniziativa del senatore Benedetti Tullio) (Seguito della discussione):	
Disegni di legge:		ZOTTA	Pag. 29582
(Trasmissione)	29574, 29591	RIZZO Giambattista	29584, <i>passim</i> 29619
(Deferimento all'esame di Commissioni permanenti e di Commissione speciale)	29574	DE LUCA	29585, 29597
(Approvazione da parte di Commissione permanente)	29575	TERRACINI	29586, <i>passim</i> 29622
(Retezione da parte di Commissioni permanenti)	29576	RIZZO Domenico	29588
Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Silvestrini ed altri (Presentazione)	29574	RICCIO	29559
Disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212, relativo alla concessione di anticipazioni ai Comuni e alle Province delle zone colpite dalle recenti alluvioni per il pagamento delle competenze al personale dipendente » (2064-Urgenza); « Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1211, concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle recenti alluvioni » (2065-Urgenza) (Approvati dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):		CANALETTI GAUDENTI, <i>relatore</i> 29592, 29618, 29623	
OTTANI, <i>relatore</i>	29577	LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	29593, <i>passim</i> 29623
SPEZZANO	29579, 29581	TUPINI	29598, <i>passim</i> 29620
RUBINACCI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	29579, 29581	PRESIDENTE	29599, 29604, 29611
Disegno di legge: « Norme sul "referendum" e sulla iniziativa legislativa del popolo » (1608) (Approvato dalla Camera dei deputati);		Interpellanza (Per lo svolgimento):	
		TERRACINI	29623, 29624
		DE GASPERI, <i>Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri e ad interim dell'Africa italiana</i>	28624
		PRESIDENTE	29624
		Interrogazioni (Annunzio)	29624
		Mozione (Ritiro)	29576
		Relazioni (Presentazione)	29576
		Sull'ordine dei lavori:	
		MERLIN Umberto	29576

1948-51 - DCCXLIII SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1951

La seduta è aperta alle ore 16.

MOMIGLIANO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Farioli per giorni 2.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Stanziamento straordinario di lire 20 miliardi a favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1951-52 » (2088).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

Presentazione di disegno di legge d'iniziativa dei senatori Silvestrini ed altri.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Silvestrini ed altri senatori hanno presentato il seguente disegno di legge: « Costituzione del Ministero dell'igiene e della sanità pubblica » (2087).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

Deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti e di Commissione speciale

PRESIDENTE. Comunico al Senato che le Commissioni alle quali sono stati deferiti per l'esame i disegni di legge della cui presenta-

zione è stata data comunicazione nelle sedute del 5, 10, 12, 13, 14 e 18 corrente sono le seguenti:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modificazione all'articolo 124 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, circa la convocazione in riunione straordinaria del Consiglio comunale » (2048), d'iniziativa del senatore Minio;

« Costituzione e funzionamento degli organi regionali » (2056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Modifiche alla legge 13 marzo 1950, n. 120, recante norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da Enti locali (I.N.A.D.E.L.) » (2061) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale);

« Ricostituzione del comune di Quassolo (Torino) » (2063), d'iniziativa del senatore Pannetti;

3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso a Roma il 25 gennaio 1951 » (2066) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e il Belgio relativo al rilascio gratuito degli atti di stato civile ed all'abolizione della loro legalizzazione, effettuato a Roma il 24 ottobre 1950 » (2067) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Indennità spettanti agli ufficiali incaricati dell'insegnamento presso gli Istituti di reclutamento e d'istruzione della Guardia di finanza » (2072) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

1948-51 - DCCXLIII SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1951

7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Proroga al termine di effettuazione della revisione della tabella dei coefficienti per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie ed agenzie postali e telegrafiche relative al quinquennio 1950-55 » (2070) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Stanziamento in un unico capitolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici della spesa per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali » (2076) (Approvato dalla Camera dei deputati), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro);

8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Modifica dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, relativa alla " Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165 " » (2062), di iniziativa del senatore Tartufoli, previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Anzianità da attribuire ai già tenenti forestali in servizio permanente effettivo, ora ispettori aggiunti del Corpo forestale dello Stato, provenienti dall'XI Corso allievi ufficiali dell'Accademia militare forestale » (2071) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Messa in liquidazione dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose » (2075) (Approvato dalla Camera dei deputati);

10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

« Stanziamento straordinario di lire 20 miliardi a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1951-52 » (2088) (Approvato dalla Camera dei deputati), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro);

Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) » (2074) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Il Presidente si riserva di comunicare al Senato quali di detti disegni di legge saranno deferiti alle Commissioni competenti, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, a norma dell'articolo 26 del Regolamento.

Approvazione di disegni di legge

da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la 1^a Commissione permanente (Difesa), nella riunione di stamane, ha esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

« Norme per il reclutamento dei Commissari di leva » (1710) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari ed agli ospedali convenzionati » (1742) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 1.500.000 alla Lega Navale Italiana » (1978);

« Estensione al personale del ruolo organico degli insegnanti civili delle Accademie e degli Istituti di istruzione superiore militari delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003 » (1999);

« Autorizzazione della maggiore spesa di lire 20 milioni per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'Accademia navale » (2000);

« Revisione e unificazione dell'indennità di specializzazione dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti » (2020) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Reiezione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, nella riunione di stamane, la 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) non ha approvato il seguente disegno di legge, di iniziativa del senatore Persico: «Trattamento speciale a favore delle vedove e orfani di guerra appartenenti ai ruoli di gruppo A e B delle Amministrazioni dello Stato» (1495).

Comunico altresì che, nella riunione di stamane, la 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), non ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Jannuzzi ed altri: «Autorizzazione al Ministro dei trasporti a concedere acconti per i lavori di completamento della ferrovia Bari-Barletta in esecuzione della legge 21 novembre 1950, n. 1016» (1563).

I predetti disegni di legge saranno pertanto cancellati dall'ordine del giorno.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Pasquini ha presentato, a nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri e colonie), la relazione sul disegno di legge: «Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di Convenzione internazionale doganale sul turismo, sui veicoli stradali, commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, con Protocollo addizionale firmati a Ginevra il 16 giugno 1949, nonchè del Protocollo addizionale firmato a Ginevra l'11 marzo 1950» (1863).

Comunico altresì che il senatore Canevari ha presentato, a nome della 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), la relazione sul disegno di legge: «Modifiche alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51» (2033).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e i relativi disegni di legge saranno iscritti nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Ritiro di mozione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Boggiano Pico ha dichiarato di ritirare la mozione da lui presentata sulle case da giuoco, avendo firmato la mozione su analogo argomento presentata dal senatore Ricci Federico il 16 novembre scorso.

Tale mozione sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno, a meno che non vi sia opposizione di dieci o più senatori, a norma del capoverso dell'articolo 110 del Regolamento.

Sull'ordine dei lavori.

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Quale presidente della Commissione speciale alla quale il Senato ha delegato l'esame dei provvedimenti pro-alluvionati, ho l'onore di chiedere, in base all'articolo 53 del Regolamento, che il Senato, con la maggioranza stabilita, voglia inscrivere nell'ordine del giorno la ratifica dei due decreti-legge di cui già la Commissione si è occupata approvandoli all'unanimità. Il primo è la conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212, relativo alla concessione di anticipazioni, ai Comuni ed alle Province delle zone colpite dalle recenti alluvioni, per il pagamento delle competenze al personale dipendente (n. 2064-*Urgenza*); il secondo è la conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1211, concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle recenti alluvioni (n. 2065-*Urgenza*). Chiedo che il Senato autorizzi l'iscrizione nell'ordine del giorno e permetta anche la relazione orale che sarà svolta dal relatore, senatore Ottani. Non ci saranno opposizioni perchè la Commissione ha approvato la ratifica all'unanimità. Sono stati presentati ordini del giorno che il collega Spezzano ripresenterà in Aula.

1948-51 - DCCXLIII SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1951

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Merlin Umberto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione dei disegni di legge:

« **Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212, relativo alla concessione di anticipazioni ai Comuni e alle Province delle zone colpite dalle recenti alluvioni per il pagamento delle competenze al personale dipendente** » (2064-Urgenza); « **Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1211, concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle recenti alluvioni** » (2065-Urgenza) (Approvati dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Si procede allora alla discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212, relativo alla concessione di anticipazioni ai Comuni e alle Province delle zone colpite dalle recenti alluvioni per il pagamento delle competenze al personale dipendente » e: « Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1211, concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle recenti alluvioni ».

Poichè questi disegni di legge sono strettamente connessi tra loro, propongo che siano discussi congiuntamente. Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 2064.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212, concernente la concessione di anticipazioni ai Comuni ed alle Province delle zone colpite dalle recenti alluvioni per il pagamento delle competenze al personale dipendente.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 2065.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1211, concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle recenti alluvioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il senatore Ottani per svolgere oralmente la sua relazione.

OTTANI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, la Commissione speciale, nominata per l'esame dei provvedimenti a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni, si è riunita ieri per esaminare i due decreti-legge n. 1211 e 1212, e dopo diligente esame svoltosi in due sedute ha concluso all'unanimità col proporre al Senato la conversione in legge di ambedue i decreti, ed ha dato incarico al relatore di riferirne oralmente in Senato facendo un'unica relazione, data la stretta connessione che presentano i due provvedimenti in esame.

Le disastrose alluvioni che si sono verificate nel novembre di quest'anno hanno posto il Governo di fronte a dure necessità che esigevano provvedimenti immediati. Due delle necessità di maggiore urgenza erano: la prima dipendente dal fatto che i Comuni e le province situate nelle zone alluvionate erano state autorizzate a sospendere l'esazione dei tributi, e quindi le loro casse erano quasi completamente vuote e non potevano provvedere al pagamento degli stipendi al personale; la seconda consistenza nel pauroso fenomeno, che circa 200 mila abitanti della zona del Polesine avevano dovuto abbandonare i luoghi di loro residenza per disperdersi altrove, dove il sentimento fraterno degli altri cittadini aveva offerto ad essi ricovero ed assistenza. Tra queste 200 mila persone molti erano i pensionati che si trovavano perciò nell'impossibilità di riscuotere l'assegno di pensione che costituiva per essi quasi l'unico cospicuo per la vita quotidiana. Il Governo ha pensato allora di ovviare a queste due necessità con due distinti provvedimenti. Anzitutto

col decreto-legge n. 1212 ha deliberato di effettuare ai Comuni e alle province, dove appunto era stato sospeso il pagamento dei tributi, delle anticipazioni, fino a 200 milioni, che li mettessero in grado di poter pagare gli stipendi al loro personale, anticipazioni, non già contributi a fondo perduto, anticipazioni per le quali viene contemplata la restituzione in tre rate annuali a partire dal 1954; tre rate annuali come si era praticato colle anticipazioni che nel 1948 furono fatte ai Comuni per metterli in grado di provvedere immediatamente ai miglioramenti di stipendi per il loro personale.

L'altro provvedimento, relativo al pagamento delle pensioni, stabilisce che ogni avente diritto a pensione possa, nel luogo dove si è trasferito, con domanda in carta libera indirizzata o all'Ufficio provinciale del tesoro — se risiede in un Comune capoluogo di provincia — ovvero all'Ufficio postale, chiedere che il pagamento della pensione venga effettuato nel luogo dove attualmente si trova. Questo provvedimento non avrà durata superiore ai 3 mesi, perchè si ritiene che in questo periodo di 3 mesi l'interessato possa chiedere il trasferimento della pensione, oppure che si vada verso il ritorno alla normalità, e cioè che questi profughi possano ritornare nella loro normale residenza. Anche su questo provvedimento non vi è nulla da osservare e la Commissione lo ritiene degno di approvazione.

La Commissione però si è preoccupata di altre categorie non strettamente contemplate nel disegno di legge e precisamente si è preoccupata anche dei pensionati dei Comuni e degli altri enti locali. La Commissione ritiene equo che per questi pensionati vengano attuate le medesime agevolazioni che sono state disposte per il personale dipendente dallo Stato. A questo proposito alcuni colleghi della Commissione hanno presentato un ordine del giorno che reca come primi firmatari gli onorevoli Spezzano e Mancinelli. La Commissione è stata unanime nel chiedere al Governo di poter attuare anche queste ulteriori provvidenze.

Come si è osservato, i Comuni non hanno soltanto l'obbligo di versare lo stipendio al loro personale in servizio, ma hanno anche l'obbligo di corrispondere regolarmente le pensioni a quel personale che si trova in stato di

quiescenza. E quindi la Commissione ha espresso il voto che colle anticipazioni che il Governo farà ai Comuni e alle Province, questi provvedano anche al servizio delle pensioni.

Si può ritenere che questa, più che una innovazione sia una interpretazione estensiva consentita anche dalla locuzione del provvedimento. Ad ogni modo su questo punto è stato proposto un apposito ordine del giorno sul quale la Commissione si è trovata concorde, e che ora verrà letto dal collega Spezzano che ne è stato il proponente.

Infine la Commissione non ha dimenticato nemmeno i pensionati di quegli altri enti, diversi dai Comuni e dalle Province, ha pensato cioè principalmente ai pensionati della previdenza sociale....

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Già provveduto.

OTTANI, *relatore*. ... e si è preoccupata degli assegni familiari. Anche su questo punto con altro ordine del giorno si raccomanda al Governo di provvedere. Comunque io prendo atto, e come me la Commissione e il Senato vorranno prendere atto, con molta soddisfazione che il Governo ha simultaneamente a noi sentito questa necessità e vi ha provveduto in un modo che mi auguro sia chiaro ed esplicito.

Onorevoli colleghi, la mia relazione è giunta alla fine, e può riassumersi in due punti: La Commissione ha ritenuto che, quanto al rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, si sia effettivamente verificata quella condizione di necessità e di urgenza che dà al Governo la facoltà di emanare un provvedimento provvisorio, salvo a chiederne poi la conversione in legge, conversione che è stata chiesta il medesimo giorno in cui i provvedimenti dovevano avere effetto e venivano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. I provvedimenti stessi, esaminati anche nel loro intrinseco contenuto, sembrano veramente rispondenti ai fini ai quali erano indirizzati, cioè di ovviare a quelle necessità in cui si venivano a trovare i Comuni e, attraverso i Comuni, il loro dipendenti, e anche tutte le categorie dei pensionati, costretti ad abbandonare la loro abituale residenza. Per questi motivi la Commissione speciale è stata unanime — e io lo sottolineo perchè questo dà al provvedimento un significato morale che il Senato non deve mettere in seconda linea —

1948-51 - DCCXLIII SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1951

nel proporre al Senato di approvare la conversione in legge di questi due decreti. (*Vivi generali applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spezzano. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Il primo degli ordini del giorno ai quali accennava il relatore, onorevole Ottani, è del seguente tenore:

« La Commissione speciale del Senato per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni colpite dalle alluvioni, ritenuto che è necessario provvedere ad assicurare il pagamento delle pensioni e delle competenze anche ai dipendenti dei Comuni, delle Province delle zone colpite e della Previdenza sociale, nonché il pagamento degli infortuni e degli assegni familiari a favore dei braccianti, invita il Governo ad applicare la norma dello articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1211, anche alle categorie di cui sopra ».

Mi pare superfluo qualsiasi chiarimento di quest'ordine del giorno, tanto è perspicuo e preciso. Del resto l'onorevole Ministro ha assicurato di avere già provveduto per quanto riguarda i dipendenti della Previdenza sociale. Gradiremmo che ci desse assicurazione anche per quanto riguarda il pagamento degli infortuni e soprattutto degli assegni familiari ai braccianti. Vi sono degli assegni familiari già maturati e quindi scaduti al momento delle alluvioni; ci sono altri assegni maturati successivamente e, trattandosi delle categorie più bisognose e più misere, vorremmo assicurazioni al riguardo.

L'altro ordine del giorno è di questo tenore:

« La Commissione speciale del Senato, per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni colpite dalle alluvioni, ritenuta la necessità di venire incontro anche ai pensionati dei Comuni e delle Province delle zone colpite, invita il Governo ad applicare la norma di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1211, anche ai dipendenti pensionati ».

Questi ordini del giorno recano, oltre la mia, anche le firme dei senatori Salomone, Bosi e Mancinelli.

Abbiamo creduto opportuno precisare, poiché il decreto del Governo parla semplicemente

dei dipendenti dei Comuni, e quindi si sarebbe potuto pensare che si trattasse dei dipendenti ancora in servizio e fossero esclusi, invece, i pensionati. In questa maniera si chiarisce e precisa la norma; riteniamo quindi che il Governo non abbia alcun motivo per opporsi.

Vi è un terzo ordine del giorno da me presentato insieme all'onorevole Mancinelli, che dice così:

« La Commissione speciale del Senato per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni colpite dalle alluvioni, ritenuto che è necessario sia provveduto al regolare pagamento degli stipendi e delle pensioni al personale degli enti locali delle zone alluvionate diversi dai Comuni e dalle Province, invita il Governo a disporre, attraverso i Comuni oppure in altro modo concreto, le necessarie anticipazioni per mettere in condizioni i detti enti di poter effettuare tale pagamento ».

Non mi nascondo che questo ordine del giorno investe una questione meno semplice. Ritengo però che con un po' di buona volontà l'articolo 1 possa estendersi anche a questo. Perciò nell'ordine del giorno è previsto, senza essere indicato, « un qualsiasi modo concreto » perchè questi impiegati possano avere le loro spettanze.

Ritengo che il Governo non abbia motivo di opporsi a questi ordini del giorno che, ripeto, sono stati accolti all'unanimità dalla Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, do la parola all'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli colleghi, la lucida e precisa relazione del senatore Ottani, a nome della Commissione speciale nominata per l'esame dei due disegni di legge, ha indicato i fini e gli scopi dei due provvedimenti che in via di urgenza il Governo si è indotto a prendere, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, per andare incontro ad alcune delle più pressanti necessità sorte dalla grande sventura che si è abbattuta sul nostro Paese e che ha colpito zone fino a quel momento operose, e nelle quali ferveva la vita civile in condizioni di normalità. Io non ho altro da aggiungere sul

1948-51 - DCCXLIII SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1951

terreno tecnico dei provvedimenti di legge a quanto è stato detto dal senatore Ottani, ed all'unanime apprezzamento da parte della Commissione speciale.

Voglio sottolineare anch'io, a nome del Governo, l'alto valore dell'unanimità che intorno a questi due provvedimenti è stata raggiunta nella Commissione speciale e che io spero trovi riscontro anche nella deliberazione dell'Assemblea. Il nostro è veramente un grande Paese, perchè la sventura, la sofferenza, il dolore che incidono purtroppo così spesso nella sua carne viva, anzichè abatterlo, vivificano le sue energie e stringono tutta la comunità nazionale in uno slancio di solidarietà. Noi dobbiamo, con la deliberazione di oggi del Parlamento, sottolineare questo aspetto positivo della nostra vita nazionale e dobbiamo, secondo il pensiero del Governo, approvando questi disegni di legge, tener conto che questo non è stato che un primo passo per alcuni dei provvedimenti di emergenza, là dove il problema dell'assistenza e, soprattutto, della ricostruzione delle zone colpite dovrà essere, come è già affrontato in sede di discussione parlamentare alla Camera, oggetto di un'organica e integrale impostazione.

Circa gli ordini del giorno proposti dal senatore Spezzano, e che sono stati approvati dalla Commissione speciale, desidero dichiarare che il Governo li accetta, perchè nello spirito del provvedimento sottoposto al vostro esame vi è proprio l'orientamento di evitare che le amministrazioni comunali e provinciali possano essere impedito nella loro attività, e di evitare che lavoratori e pensionati restino privati dei mezzi di sussistenza per il disagio che deriva dall'imponente esodo che si è verificato.

Ripeto al Senato l'assicurazione che ho già dato attraverso un'interruzione che mi sono permesso di fare al relatore. Il Governo ha provveduto con decreto-legge dove era necessaria una disposizione di legge, ma là dove la disposizione non era necessaria, come nel caso dei pensionati della Previdenza sociale, e bastavano provvedimenti d'ordine amministrativo, abbiamo seguito questa strada. Posso assicurare che sono state impartite disposizioni perchè anche i pensionati della Previdenza sociale ricevano il pagamento normale delle loro spettanze.

Identica assicurazione debbo dare per quanto riguarda le altre forme, come gli assegni familiari e le rendite per infortuni, e desidero aggiungere che l'Istituto assicurazione malattie ha stabilito che tutti i profughi, che siano stati costretti a spostarsi dai loro Comuni, possano continuare a fruire dell'assistenza sanitaria anche negli ambulatori e nelle organizzazioni dell'Istituto.

Vi è ora il terzo ordine del giorno, quello del senatore Mancinelli. Il senatore Spezzano ha riconosciuto che non è materia di concreto provvedimento governativo; si tratta di prendere atto di questa esigenza che io registro volentieri, accogliendo l'ordine del giorno come raccomandazione. Il Governo farà il possibile perchè anche a questi lavoratori sia evitato l'inconveniente del ritardo o del mancato pagamento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione degli ordini del giorno. Si dia lettura del primo.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

« La Commissione speciale del Senato per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni colpite dalle alluvioni, ritenuto che è necessario provvedere ad assicurare il pagamento delle pensioni e delle competenze anche ai dipendenti dei Comuni e delle Province delle zone colpite e della Previdenza sociale, nonchè il pagamento degli infortuni e degli assegni familiari a favore dei braccianti, invita il Governo ad applicare la norma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1211, anche alle categorie di cui sopra ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo ordine del giorno. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura del secondo ordine del giorno.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

« La Commissione speciale del Senato per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni colpite dalle alluvioni, ritenuta la necessità di venire incontro anche ai pensionati dei Comuni e delle Province delle zone colpite, invita il Governo ad applicare la

norma di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1211, anche ai dipendenti pensionati ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo ordine del giorno. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del terzo ordine del giorno.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

« La Commissione speciale del Senato per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni colpite dalle alluvioni, ritenuto che è necessario sia provveduto al regolare pagamento degli stipendi e delle pensioni del personale degli enti locali delle zone alluvionate diversi dai Comuni e dalle Province, invita il Governo a disporre, attraverso i Comuni, oppure in altro modo concreto, le necessarie anticipazioni per mettere in condizioni i detti enti di poter effettuare tale pagamento ».

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei pregare i proponenti di trasformare questo ordine del giorno in raccomandazione, così come è stato accolto anche dalla Commissione speciale.

SPEZZANO. Accetto la proposta dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Si dia allora nuovamente lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 2064.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212, concernente la concessione di anticipazioni ai Comuni ed alle Province delle zone colpite dalle recenti alluvioni per il pagamento delle competenze al personale dipendente.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si dia ora nuovamente lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 2065.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1211, concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle recenti alluvioni.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Norme sul "referendum" e sulla iniziativa legislativa del popolo » (1608) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); e del disegno di legge d'iniziativa del senatore Benedetti Tullio: « "Referendum" popolare per l'abrogazione di leggi ordinarie e per la convalida di leggi costituzionali » (970).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo » e del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Benedetti Tullio: « Referendum popolare per l'abrogazione di leggi ordinarie e per la convalida di leggi costituzionali ».

Ricordo che nella seduta precedente sono stati approvati i primi undici articoli del testo proposto dalla Commissione. Riprendiamo pertanto la discussione dall'articolo 12.

La Commissione ha proposto la soppressione dell'articolo 12 approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Rizzo Giambattista ne chiede il ripristino.

Si dia lettura dell'articolo 12 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

Art. 12.

L'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 6 o al terzo comma dell'articolo 11 deve essere immediatamente comunicata al Presi-

dente della Corte costituzionale, ai fini del giudizio sull'ammissibilità della richiesta di *referendum*.

Entro dieci giorni dalla data di tale ordinanza il promotore del *referendum* o i Consigli regionali richiedenti ed il Governo possono presentare le loro deduzioni, depositandole nella cancelleria della Corte.

Trascorso tale termine, il Presidente della Corte nomina un giudice per l'istruzione e la relazione e convoca la Corte entro i successivi dieci giorni.

Qualora non si costituisca alcuna parte, o in caso di manifesta ammissibilità del *referendum*, la Corte può decidere in camera di consiglio.

La sentenza deve essere depositata in Cancelleria nel termine di cinque giorni dalla decisione. Essa è immediatamente comunicata alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Ufficio centrale.

Qualora la sentenza dichiarò inammissibile la richiesta di *referendum*, l'Ufficio centrale ne dà atto con sua ordinanza, che viene affissa all'albo della Corte di appello di Roma e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*. Le operazioni di verifica e computo vengono abbandonate e le richieste depositate perdono efficacia. La richiesta di *referendum* non può essere ripresentata.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento anche da parte del senatore Zotta. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

« Ripristinare l'articolo soppresso dalla Commissione, con il seguente testo:

” L'ordinanza, di cui al primo comma dell'articolo 6 o al terzo comma dell'articolo 11, deve essere immediatamente comunicata al Presidente di una delle due Camere per il procedimento di discussione legislativa. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge che non approva la proposta di abrogazione, l'ordinanza, di cui al comma precedente, deve essere inviata al Presidente della Corte costituzionale, ai fini del giudizio sull'ammissibilità della richiesta di *referendum* ” ».

« Ripristinare inoltre i commi secondo, terzo, quarto e quinto del testo votato dalla Camera, soppresso dalla Commissione ».

PRESIDENTE. Il senatore Zotta ha facoltà di parlare per illustrare il suo emendamento.

ZOTTA. Intendo subito significare che l'emendamento proposto ha scarsissima importanza per ciò che attiene alla forma, ha importanza grande per ciò che attiene alla sostanza. La forma potrà essere curata; sostanzialmente l'emendamento tende ad inserire un'ulteriore fase nel procedimento del *referendum*. La Camera ne aveva suggerite tre, la fase della richiesta, la fase del giudizio di ammissibilità dinanzi alla Corte costituzionale, la fase dello svolgimento del *referendum*. La nostra Commissione ha ritenuto di sopprimere la seconda fase, quella del giudizio di ammissibilità dinanzi alla Corte costituzionale, sicché noi stiamo esaminando il testo che riduce l'*iter* a due fasi, quella della richiesta e quella dello svolgimento. Il mio emendamento tende ad inserire una ulteriore fase, quella cioè dell'esame dinanzi alle Camere e a ripristinare la terza fase che era stata soppressa dal Senato, cioè la fase del giudizio di ammissibilità innanzi alla Corte costituzionale.

Ieri abbiamo discusso di forme, di termini, oggi entriamo nella sostanza dell'istituto. Oggi vediamo che cos'è questa nuova specie di votazione di fronte all'organo costituzionalmente designato per la formazione delle leggi.

A mio avviso una norma elementare, direi di correttezza e di coerenza, vuole l'inserimento del Parlamento in questo procedimento. Infatti i rappresentanti del popolo hanno per Costituzione la funzione legislativa. Il popolo appare non soddisfatto dell'esplicazione in concreto di questa funzione legislativa? Io dico che una norma di correttezza elementare dà diritto al Parlamento di domandare al popolo di che cosa non sia soddisfatto. Non è un atto di costituzione in mora: io voglio esaminare soltanto la normale eventualità. Il Parlamento odierno, sotto la pressione di un lavoro defaticante, complesso, poliedrico, multiforme, che viene da tutte le direzioni, può non mettere nel punto di priorità, che appare a una categoria di cittadini, un determinato problema. Ma, signori, qui non si tratta di

una ripulsa, qui non si tratta di un fine di non ricevere, si tratta di una distribuzione interna di lavoro e noi vediamo quanto faticoso sia questo problema della distribuzione del nostro lavoro. Ora questo mandante — e mi piace ritornare sul concetto privatistico — il popolo, in un determinato momento dimostra di avere particolarmente a cuore un problema diverso da quello che il Parlamento ha creduto di mettere in discussione; in un dato momento il mandante ha impazienza, vorrebbe che fosse esaminato quel particolare problema che tocca interessi più forti dal lato economico, dal lato politico, dal lato giuridico. Ebbene non v'è, come vedete, un contrasto sostanziale.

Onorevoli colleghi, noi dobbiamo partire da questo concetto: i rappresentanti del popolo sono stati scelti secondo un determinato programma ben chiaro, ben definito, fortemente ventilato, ufficialmente proclamato, e quindi è da reputarsi che essi siano i fedeli interpreti della coscienza giuridica del popolo. Ora, in un determinato momento il popolo mostra dell'impazienza. Non vi pare logico, non vi pare, io direi, corretto che il popolo interroghi il Parlamento per sapere se per avventura ad accedere a quella richiesta vi sia un ostacolo di pensiero, una opinione diversa o soltanto un impedimento estrinseco, contingente, come quella tale distribuzione di lavoro che impedisca che in un determinato momento venga preso in considerazione il problema che angoscia il popolo stesso? Il Parlamento ha il diritto di dire: avete dato la fiducia; cosa volete? Volete l'abrogazione di una legge, ad esempio del 1865. Ebbene, ditelo! Che bisogno c'è di ricorrere a questa forma di iniziativa indipendente, a questa diffidenza verso i vostri rappresentanti? Ma deve sussistere il rispetto normale che ha ogni individuo quando commette un lavoro! Se io devo dare un lavoro ad un falegname e questo non attende al compito che gli ho assegnato, prima di togliergli il lavoro, lo interpello. Ma qui vi è di più: non è l'individuo che può in concorrenza con altri fare quel determinato lavoro, bensì è l'organo, per Costituzione unico, preposto alla funzione legislativa, e allora ha il diritto di dire al popolo: di che sei scontento? Vuoi l'abrogazione di questa legge? Ma io la concedo! Quale ostacolo si può trovare a questo passo di cautela.

PICCHIOTTI. E se non la concede?

ZOTTA. Se non la concede, c'è il *referendum*. Ma voi calcolate i danni che derivano invece dalla vostra procedura affrettata, dal vostro senso di diffidenza verso il Parlamento, che è espressione esso stesso della volontà del popolo! È questo il punto su cui io vorrei invitare il Senato a riflettere. Noi dovremmo preoccuparci, se ci fosse qualche preclusione di indole costituzionale. Io ho già detto altre volte che entra nello svolgimento normale della nostra vita pubblica questo concetto: il popolo ha la iniziativa legislativa. Ora in questo caso si tratta di togliere il potere al Parlamento e di non ricorrere neanche a quella forma semplice che pure è consentita allorchè si mette in moto l'istituto della iniziativa legislativa.

Cosa vi è di strano, prima di determinare il conflitto tra popolo e Parlamento, prima di dar vita a questa forma di impazienza e di sfiducia, prima cioè di dare questa patente di incapacità e di insensibilità politica e giuridica al Parlamento, che la proposta venga portata dinanzi al Parlamento e che questo la discuta e, se la ritiene fondata, in sua sovrana approvazione la legge venga abrogata? Guardiamo al lato pratico.

PICCHIOTTI. Esiste un dissenso iniziale.

ZOTTA. Questo è l'errore. La vostra è una presunzione errata.

Voi vedete come siamo oberati di lavoro oggi, non si sa a quale legge dar di mano per prima. Noi abbiamo una compulvie di norme delegate dalla Costituzione, di legislazione ordinaria e a queste si aggiungono anche i malanni e dobbiamo ricorrere ad una legislazione straordinaria. Ora, cosa vi è di strano che un determinato provvedimento legislativo, anch'esso urgente — ma tanti ve ne sono in questa trasformazione radicale della vita pubblica — se sia trascurato, o meglio posposto non con intenzione, ma per effetto di una distribuzione di lavoro, cosa c'è di strano, dico, che si interpelli il Parlamento dicendogli: date precedenza a questo lavoro? È proprio necessario ricorrere a questa forma straordinaria, eccezionale che è il *referendum*, il quale rappresenta, ripeto, l'inizio di uno sconvolgimento, è sfiducia, è patente di incapacità, di insensibilità morale e giuridica? No, onorevoli signori, questo è il punto su cui vorrei richiamare l'attenzione del

1948-51 - DCCXLIII SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1951

Senato. Voi avete il Parlamento che abroga la legge, avete ottenuto quindi il risultato. Invece senza questo intervento del Parlamento, cosa avverrà naturalmente? Una corsa, una concorrenza, da un lato l'elettorato costituito in organo legislativo, dall'altro il Parlamento che vuole arrivare magari prima del *referendum* stesso, quindi uno strozzamento nel procedimento della formazione legislativa e, inoltre, enormi spese. Voi non considerate i miliardi che dovrà spendere il popolo in nome del quale tutti parliamo, non pensate al trauma di questo popolo che è costretto ad essere chiamato sistematicamente in piazza e inutilmente. Ecco perchè, fermando per il momento la discussione sulla tappa dell'inserimento del Parlamento in questo procedimento e rinviando a un momento successivo il mio intervento sul giudizio di ammissibilità, reputo che questo sia un modo di avviare l'istituto alla normalità, altrimenti vedo l'istituto come un mezzo rivoluzionario.

Il senatore Terracini ha avuto delle frasi un po' forti quando si è riferito ai miei interventi di ieri e di ieri l'altro. Ha parlato di poca facoltà di persuasione. Queste frasi sono state anche riportate dai giornali. Certo è un grande onore per me che siano state da lui pronunciate, ma se non ho la sua forza suadente ho un'unica aspirazione: in questa maniera rendiamo il dovuto rispetto al Parlamento e quindi al Popolo, perchè è il popolo che ha eletto il Parlamento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per illustrare il suo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevole Presidente, giustamente è stato distinto l'emendamento mio da quello del senatore Zotta che si riferisce a un momento precedente della procedura. Ritengo che il mio emendamento, che tratta dell'intervento della Corte costituzionale o di qualsiasi altro organo chiamato a giudicare della costituzionalità del *referendum*, possa essere per il momento accantonato.

Desidero però dire che concordo con l'emendamento Zotta soprattutto perchè tende a quel fine cui tutti dicono di tendere, cioè inserire questa forma di manifestazione democratica diretta nel sistema rappresentativo dello Stato. Il suo emendamento poi trova riscontro in una

norma che è stata approvata sia dalla Camera dei deputati sia dalla Commissione del Senato, cioè nella norma per cui, fino al momento del *referendum*, le Camere possono sempre deliberare in merito alla legge che è sottoposta al voto popolare. Pertanto l'emendamento del collega Zotta tende a questo, ad inserire nella procedura una fase di intervento del Parlamento, perchè il Parlamento rifletta sull'opportunità o meno di venire incontro a certe esigenze popolari che si sono espresse con la richiesta di 500 mila elettori.

Dichiaro quindi che voterò a favore dell'emendamento del senatore Zotta.

PRESIDENTE. Vi è poi un emendamento del senatore De Luca. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

« Ripristinare l'articolo 12 nel seguente testo:

” L'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 6 o al terzo comma dell'articolo 11, deve essere comunicata immediatamente al Presidente di una delle due Camere, perchè il Parlamento, con procedura di urgenza, decida sulla abrogazione oggetto della richiesta di *referendum*, e, ove non approvi la abrogazione sia pure in parte, sulla ammissibilità di essa richiesta.

” Se la ammissibilità è dichiarata, si procede allo svolgimento del *referendum*, non appena avvenuta la pubblicazione della legge relativa, nella *Gazzetta Ufficiale*.

” Nel caso contrario, sulla istanza di almeno cento sottoscrittori della richiesta di *referendum* o di almeno uno dei Consigli regionali richiedenti, la Corte costituzionale procede al giudizio sulla ammissibilità della richiesta. La istanza, notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed all'Ufficio centrale del *referendum*, deve essere depositata presso la Cancelleria della Corte costituzionale entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge che nega la possibilità della richiesta di *referendum*, a pena di decadenza.

” Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Governo e gli istanti possono ecc.” (come nel secondo comma dell'articolo 12 approvato dalla Camera dei deputati).

"Ripristinare inoltre la rimanente parte dell'articolo 12 approvato dalla Camera dei deputati, sopprimendo il quarto comma" ».

PRESIDENTE. Il senatore De Luca ha facoltà di parlare per illustrare il suo emendamento.

DE LUCA. Le ragioni che il collega Zotta ha addotto per dimostrare la necessità che in questa procedura del *referendum* si inserisca ad un certo momento il Parlamento sono così chiare e perspicue, che non credo sia il caso di soffermarsi oltre. Senza pretendere, perchè non ne ho neppure la capacità, di entrare in una sottile discussione di diritto costituzionale, certa cosa è che il Parlamento è l'organo ordinario della legislazione, organo perfetto per quello che attiene alla sua funzione. La procedura di abrogazione di una legge, non dico sia necessariamente in conflitto con la volontà del Parlamento, ma è in conflitto con una volontà presunta del Parlamento, poichè diversamente sarebbe lo stesso Parlamento, o su sollecitazione del Governo, o per iniziativa parlamentare a provvedere all'abrogazione di quelle disposizioni di legge che non rispondono più alla coscienza giuridica del Paese, in quel determinato momento. Ora se non c'è un conflitto attuale, c'è un conflitto potenziale tra il popolo, che è chiamato a raccolta dai 500.000 elettori per esprimere quel tale divisamento, e il Parlamento.

Ora chi autorizza i richiedenti a ritenere che necessariamente il Parlamento sarà contrario? Nessuno. È una presunzione quasi offensiva, poichè sembrerebbe che il Parlamento dovesse necessariamente attendere la sollecitazione e decisione del popolo per compiere quello che il popolo stesso ritiene sia un dovere che il Parlamento non avrebbe adempiuto. Ed allora vedete come è logica l'osservazione del collega Zotta, quando chiede che sia sentito il Parlamento affinché, se ritiene che effettivamente la richiesta sia legittima, in base alla funzione normale ad esso assegnata dalla Costituzione, provveda a modificare o ad eliminare una legge di cui il popolo, rappresentato per così dire da quei 500.000 promotori, chiede la correzione e l'abrogazione per adeguare le disposizioni legislative alle necessità della Nazione in quel determinato momento. Se il Par-

lamento sarà d'accordo con la richiesta dei 500.000 promotori, *ad quid perditio haec?* Bisogna infatti tenere conto della gravità delle spese a cui si va incontro con il *referendum*, in cui si mette tutto il popolo e del fatto in quella occasione, naturalmente, i partiti si agiteranno. Tutto considerato, io credo che sia consigliabile evitare piuttosto che sollecitare questo stato di turbamento del Paese a cui dà origine un *referendum*. Quindi, che il Parlamento debba considerare questa richiesta dei 500.000 promotori come una specie di iniziativa per l'abrogazione di una legge, a me pare che sia perfettamente consono alle norme costituzionali ed alla opportunità politica, poichè è politicamente opportuno cercare con tutti i mezzi di non trascinare il popolo nella lotta per un *referendum*, anche per far risparmiare allo Stato le sensibili spese che il *referendum* stesso comporta.

Non sono 5 milioni, amico Lucifero, come ieri si pensava che potesse in ipotesi essere, ma sono miliardi veri e propri che se ne vanno. Ora, se tutto questo può essere evitato nelle forme ordinarie, sottoponendo al Parlamento la decisione sulla abrogazione della legge oggetto del *referendum*, mi pare che sia la cosa più opportuna.

D'altro canto, è chiaro che in pratica la richiesta di *referendum* sarà fatta sempre da un gruppo di malcontenti che chiederanno la abrogazione di una certa legge: 500.000 firme si fa presto a raccogliere. Non c'è partito o partitino in Italia che non riesca a trovare 500.000 firme. Ora, mentre da parte degli interessati si cercherà con tutti i mezzi di provocare questa forma di dimostrazione di volontà popolare, è possibile che nessun organo dello Stato possa dire una parola sulla legittimità della richiesta di *referendum*? La Costituzione limita le possibilità di richiesta del *referendum*, ma vi sono frequentemente delle leggi che non possono essere incasellate e definite in modo tale che si sia certi che non vi siano delle interferenze di materie, che potrebbero spostare i limiti della legittimità della richiesta di *referendum*. Perchè vietate al Parlamento, che in ipotesi non creda di dovere aderire alla richiesta di abrogazione, di dire una sua parola sulla legittimità della richiesta stessa? Si tratta, in fondo, dell'inva-

sione in una sfera di sua esclusiva competenza e il giudizio sulla propria competenza non è repugnante; basti pensare che molte volte è lo stesso magistrato che deve decidere sulla competenza propria ad emettere un giudizio su una determinata materia. Se, ad esempio, la richiesta di *referendum* fosse connessa e collegata con una questione tributaria o di rapporti internazionali o di trattati, perchè si dovrebbe vietare al Parlamento di pronunciarsi su una richiesta che tende ad invadere il campo a lui esclusivamente e strettamente riservato? Se la pronuncia del Parlamento dovesse essere ritenuta definitiva, comprenderei perfettamente che questo sarebbe un giudicare in causa propria. Ma se il Parlamento nega le legittimità della richiesta e, al di sopra del richiedente e del negante, ci sia un giudizio che possa dirimere questo conflitto, perchè di vero e proprio conflitto si tratterebbe, e questo giudizio fosse emesso dalla Corte costituzionale, io mi domando quale preoccupazione di carattere teorico può inficiare la bontà di questa mia conclusione. Forse la norma del secondo comma dell'articolo 134 della Costituzione, la quale parla di conflitti tra poteri dello Stato? Io riconosco la fondatezza di questa eccezione, ma se vado a pensare che la Costituzione ha statuito due organismi costituzionali nello Stato per arrivare alla formulazione delle leggi o alla loro abrogazione, credo che, senza nessuna eresia giuridica, si possa parlare di conflitto tra poteri dello Stato, cioè fra il Parlamento che è organo ordinario di legislazione ed il popolo che pretende di legiferare, sia pure in linea abrogativa, nella stessa materia, riservata al Parlamento. Se noi continuiamo in questa ipotesi di conflitto, la questione si risolve con molta facilità, cioè con il deferimento della controversia alla Corte costituzionale. Quando questa avrà emesso il suo giudizio, allora, necessariamente, tutti dovranno obbedire e, se è ammessa la legittimità della richiesta, avrà luogo il *referendum*, se viceversa questa legittimità dovesse essere negata, naturalmente la procedura di preparazione del *referendum* verrebbe a cadere e la legge di cui si chiede l'abrogazione, in tutto o in parte, resterebbe fino a quando il Parlamento, unico competente, non decidesse in materia.

In questa visione armonica dei diritti e delle ragioni dei proponenti del *referendum* come del Parlamento, col deferimento eventuale del dissenso al giudice più alto che la Costituzione consente, io vedo l'armonia integrale di tutti i fattori concorrenti alla formazione di questo *referendum*, in modo che le garanzie costituzionali siano tutte rispettate e da tutti, senza alcun inconveniente degno di rilievo. Ecco le ragioni per cui io chiedo che il mio emendamento venga accolto dal Senato.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevoli colleghi, mi si perdonerà se dico che negli interventi dell'onorevole Zotta, dell'onorevole Rizzo ...

RIZZO GIAMBATTISTA. Il mio no.

TERRACINI. Quel poco che ne ha detto, onorevole Rizzo! (*ilarità*)... e dell'onorevole De Luca, mi è parso di sentire essenzialmente ciò che io chiamerei una nota di presunzione parlamentare. Non saprei spiegarmi altrimenti l'emendamento del senatore Zotta, il quale con tanta autorità e fiducia in sè, e in tutti noi, si erige qui a giudicare il popolo, a disporre di ciò che esso può o non può fare, a valutare gli impulsi che possono muoverlo, e ad escogitare contro di essi dei freni e dei limiti che nessuno di noi potrebbe ammettere. Infatti, scrivendo la Costituzione, l'Assemblea costituente ha detto in materia tutto ciò che poteva dirsi.

Onorevoli colleghi, ognuno di noi singolarmente preso può essere un genio; ciascuno di noi sarà persona coltissima, capace di avvertire con la massima sensibilità tutto ciò che è bene o che è male per il nostro Paese. Nessuno di noi per sè potrà magari mai fallare o fallire. Ma tutti noi assieme è sicuro che vagliamo molto di meno di ciò che non valga il popolo italiano. Questo è l'atteggiamento spirituale che occorrerebbe assumere quando si considerano gli istituti, ancora timidissimi, di democrazia diretta, che la Costituzione fa obbligo al Parlamento italiano di realizzare e far rispettare! Il fatto si è, onorevoli colleghi, che, nella mente di certi di noi, la democrazia diretta è ancora sinonimo di rivoluzione. Ed io rendo omaggio al senatore Zotta, il quale non si perita di dirlo: quante volte, nei suoi interventi di oggi e di ieri, noi abbiamo sentito riecheg-

giare la paurosa e tenebrosa parola! Ma l'onorevole De Luca non è da meno. Per lui i cittadini che si avvalgono del precetto costituzionale sono divenuti « i malcontenti »; e noi sappiamo cosa significhi questo termine sulla bocca o sotto la penna di coloro che militano in certi partiti.

Coloro che rivendicano un loro diritto nei modi che la legge dispone, sono dunque i malcontenti; e i malcontenti fanno presto a divenire « i cattivi cittadini »; e i cattivi cittadini ad un certo momento divengono « gli antinazionali » i quali naturalmente dovranno essere esclusi dal Consorzio nazionale. Potrei continuare questa vieta filastrocca sino alle sue ultime conseguenze. Ma l'onorevole De Luca, a proposito dei cittadini che chiedono il *referendum*, giunge addirittura a parlare « del popolo che pretende di legiferare ». Onorevole collega De Luca, ma è la Costituzione stessa che riconosce al popolo il diritto di legiferare, sebbene in maniera molto limitata e precisamente nel senso dell'abrogazione delle leggi. Potrebbe d'altronde anche venire il giorno — non si allarmi! — che una nuova Costituzione (o questa stessa, riveduta secondo il metodo preordinato), disponga che il popolo possa con il *referendum* senz'altro e positivamente legiferare. Quali termini adopererebbe allora lei, di fronte ad una tale attività?

Mi pare che su certi problemi, ci sia una grande confusione, onorevoli colleghi. No, il popolo non è un potere nei confronti degli altri poteri. Il popolo è il potere. E si benigna di concederlo, in parte o tutto insieme, perchè venga esercitato, a questo o a quell'altro degli organismi costituiti a formare la struttura statale. Ma teoricamente — e non parlo di teoria per rifugiarmi in un porto sicuro di discussione, ne parlo per conoscere meglio la realtà — esso potrebbe riavocarlo tutto a sé. La Costituzione riconosce questa facoltà in pochi casi. Ma in questi, se i primi articoli della Costituzione non stanno divenendo davvero una beffa, il popolo è il potere. Parlare perciò di conflitti di potere a proposito del *referendum*, mi si perdoni, è la cosa più risibile che io abbia mai sentito in questa Aula. Di fronte al popolo che esercita il potere di cui è fonte, i poteri dello Stato, che lo esercitano solo perchè da lui delegati, non hanno

che da inchinarsi. E non hanno titolo per intervenire neanche sotto il pretesto di riportare la pace che nessuno minaccia. Perchè, onorevole Zotta, non insorge alcun conflitto nel momento e per il fatto che i cittadini ricorrono allo strumento del *referendum* — lei, ieri, coerente nel suo pensiero, diceva « arma » —. Non c'è dunque necessità di rami d'ulivo; e tanto meno quando il ramo d'ulivo si sostanziasse nella procedura da lei consigliata, che in realtà mira a strappare al popolo il suo diritto e a riconsolidare nel Parlamento il potere esclusivo di deliberare in sede legislativa.

L'onorevole Zotta, a spiegare il perchè del *referendum*, ha immaginato un Parlamento impegnatissimo in un enorme lavoro legislativo, sotto il quale tutti noi, anzi, staremmo quasi soffocando e morendo. Ed ecco che il popolo pensa che sarebbe bene che il Parlamento esaminasse un determinato provvedimento legislativo piuttosto che un altro. Di qui la sua iniziativa. Ora, è un ben strano Parlamento quello che non avverte l'esigenza che le masse popolari avvertono, esigenza che, implicitamente, si riferisce a questioni non certo marginali e trascurabili. Ieri qualcuno disse che del *referendum* potrebbero avvalersi anche singoli gruppi e categorie. Ed io stesso, l'altro giorno, in sede di discussione generale, avevo fatta la stessa ipotesi. In ogni caso deve pur sempre trattarsi di gruppi molto numerosi, di categorie vastissime, se giudicano di potersi avvalere di una procedura la quale richiede fin dall'inizio la adesione di almeno 500 mila volontà! E non già di volontà qualsiasi, ma tali da avere quel suggello particolare che discende dall'esercizio del diritto elettorale attivo. Ebbene, se il Parlamento non riesce a soddisfare un'esigenza preminente di un gruppo così vasto del popolo italiano, è ingenuo supporre che possa trattarsi solo di una sua distrazione. Di fatto ciò significa che il Parlamento su quel punto non è d'accordo con gli interessati, col gruppo, con la categoria, col popolo. Il che non significa che necessariamente debba aprirsi un periodo tragico della nostra vita nazionale. L'ho già detto, e lo ripeto: il *referendum* serve per evitare che contrasti seri possano manifestarsi; esso è la strada legale per andare incontro ad una certa esigenza della collettività

nazionale. E noi dobbiamo salutare con compiacimento che questo varco aperto alle aspirazioni delle masse. Se invece ci affanniamo ad ammucciarvi dentro sassi, terra e detriti — norme, limiti e condizioni — che ostacolano il corso delle acque, impedendo loro il libero fluire, il varco sarà insufficiente. Si ripeteranno allora, nella vita pubblica, i tragici eventi delle recenti alluvioni, che ingigantirono perchè i varchi che, secondo suggerivano i tecnici, avrebbero dato sfogo alle acque, non furono aperti; o gli aperti non furono sufficienti.

Pertanto sono risolutamente contrario ad ogni intromissione arbitraria del potere legislativo nell'esercizio del diritto di *referendum*. Il *referendum* è un istituto di democrazia diretta, e proprio per ciò non può essere confuso con gli istituti di democrazia indiretta, quale il Parlamento. Elezioni e *referendum* sono due momenti distinti e non unificabili del nostro ordinamento costituzionale. Nè può ammettersi che il Parlamento cerchi in qualche modo di avocare a sè ciò che la Costituzione ha invece rimesso direttamente alla decisione del popolo.

Passo alla seconda questione. L'onorevole Rizzo propose già nel suo intervento generale il ritorno alla formulazione dell'articolo votato dalla Camera, e cioè la rimessione alla Corte costituzionale del giudizio d'ammissibilità del *referendum*. Ma forse il nostro Presidente preferisce che si parli di ciò più tardi. Riprendendo allora il mio primo ragionamento, dirò che il senatore Zotta, pur sempre tanto minuzioso e diligente nel suo lavoro legislativo, deve avere completamente dimenticato l'articolo 24 del disegno di legge che dice:

« Le operazioni di *referendum* sono sospese, in qualunque momento compreso tra la redazione del verbale di cui all'articolo 1 e la data di effettuazione del *referendum*, la legge, l'atto avente forza di legge o le singole disposizioni a cui il *referendum* si riferisce, vengono abrogati ».

Il Parlamento può quindi sempre dare spontaneamente la prova di comprensione che l'onorevole Zotta vuole richiedergli obbligatoriamente, se ritiene di darla; e può sempre correggere la sua distrazione se la sua carenza

è stata solo effetto di distrazione; può sempre rinunciare a puntare i piedi dinanzi ad un'esigenza diffusa nelle masse, se vuole evitare di essere sconfessato dal popolo a mezzo del *referendum*. Ma che si possa invece chiedere espressamente al Parlamento di compiere questo atto di revisione non lo ammetto. E ciò anche perchè sento tutta la dignità della nostra funzione, che non può ammettere che ripariamo i nostri errori su richiamo espresso delle masse da cui ripetiamo il nostro mandato.

Comunque l'articolo 24 viene incontro a sufficienza alle esigenze dei senatori De Luca e Zotta, senza tuttavia deformare l'istituto del *referendum*. Esso lascia sempre aperta al Parlamento la via per raddrizzare la propria azione e per adeguarsi alla volontà popolare. Approvandolo noi completeremo perciò saggiamente la procedura relativa all'indizione del *referendum*.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Leggendo l'emendamento del collega Zotta devo confessare che sono stato preso da un sospetto malevolo che ho subito fugato, si capisce, conoscendo il collega Zotta, ed ammirandone da lungo tempo le doti squisite di parlamentare e di giurista. Mi sono domandato, onorevole Zotta, se questo emendamento volesse, nella pratica, significare il funerale del *referendum*. Ho capito male o l'onorevole Zotta chiede di aprire la via al *referendum* solo se e in quanto ci sia stata manifestazione di volontà in senso negativo da parte del potere legislativo a fronte della proposta di abrogazione che costituisce la sostanza del *referendum*? È questo il senso dell'emendamento? Deve, cioè, esserci una proposta di *referendum* abrogativo (dato che del *referendum* di convalida, previsto dall'articolo 138 della Costituzione, l'onorevole Zotta non ci occupa) e questa proposta, formulata con la raccolta di 500 mila firme, ad un certo momento, deve poi convertirsi in una particolare forma di iniziativa legislativa popolare. A questo, infatti, conduce la proposta Zotta: deve, quindi, essere presentata al Parlamento, attraverso la particolarissima forma della trasmissione di quella particolare ordinanza, demandata all'ufficio centrale del *referendum* e

poi, arrivata al Parlamento (ed è questo il motivo che mi insospettisce) il Parlamento...

ZOTTA. Con la procedura di urgenza.

RIZZO DOMENICO. Non c'è scritto e comunque non si può imporre la procedura di urgenza al Parlamento..., il Parlamento, dopo i 38 mesi che ha impiegato per esaminare, per esempio, questo disegno di legge, emanerà una legge con la quale dirà che non abroga, cioè che mantiene in vita, la legge precedente. Atto questo che non so quale valore scientifico e pratico possa avere. Dall'emanazione di questa legge dovrebbero poi decorrere i 30 giorni di rito. Io credo che ella non l'abbia pensato, onorevole Zotta, ma è chiaro che così il *referendum* non si farà più.

FRANZA. Ma ci può essere una proposta di *referendum* per abrogare la legge abrogativa! Quindi il *referendum* resta.

RIZZO DOMENICO. Ma se l'emendamento Zotta viene attuato con quella tecnica che egli propone, mi dica qual'è la garanzia che attraverso il corso, non dico di una, ma di due legislature, il popolo riesca ad avere un solo *referendum*. E se il Parlamento non vuole fare la legge?

Ma, ripeto, io penso che il senatore Zotta non abbia avuto questa inaccettabile finalità ed allora esamino l'emendamento per il suo contenuto sostanziale e non per il contenuto apparente e mi domando: a fronte della disposizione dell'articolo 24 l'emendamento del senatore Zotta che cosa vuole rappresentare? Una messa in mora del Parlamento? Mi pare che il contenuto di un istituto di questo genere non sia consono alla dignità del Parlamento. Che cosa vuole significare? Un avvertimento al Parlamento? Ma allora basta ricordare la conclusione del discorso dell'onorevole Lucifredi: è l'istituto del *referendum* per sé stesso — ed egli ricordava il pensiero di un costituzionalista straniero — che rappresenta l'avvertimento al Parlamento. Un Parlamento sensibile non solo non deve aspettare che si siano raccolte le 500.000 firme, che ci sia stata l'ordinanza e la trasmissione dell'ordinanza al Parlamento medesimo, ma è chiaro che quando avrà notizia dell'iniziativa del *referendum*, e troverà l'iniziativa consona a quelle che sono le esigenze dell'opinione pubblica e rispondente alla coscienza giuridica della maggioranza del

popolo in quel determinato momento, precederà la stessa raccolta delle firme e, ai sensi dell'articolo 24, interromperà la fatica materiale dei raccoglitori delle firme richieste.

Ritengo, quindi, che l'emendamento non sia inquadrabile nell'istituto, per le ragioni esposte, oltre che per quelle poste in rilievo dal senatore Terracini.

RICCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Dopo gli interventi del senatore Terracini e del senatore Rizzo Domenico forse potrei anche fare a meno di parlare; tuttavia ritengo opportuno questo intervento perchè tengo a dichiarare che non sono d'accordo con le osservazioni del senatore Zotta e del senatore De Luca. A me pare che se un istituto di democrazia diretta qual'è il *referendum* viene istituito, evidentemente non può essere messo se non nel binario della democrazia diretta, coordinata con quella democrazia rappresentativa in cui viviamo e abbiamo vissuto finora. È qualcosa di nuovo che affrontiamo e poichè c'è quel tale punto interrogativo della rispondenza del popolo a questo istituto, della maturità del popolo ad usarlo bene, noi dobbiamo garantirlo in tutti i modi, come andiamo facendo nella discussione e nell'approvazione dei vari emendamenti.

Però l'emendamento Zotta mi parrebbe addirittura distruggere l'essenza dell'istituto stesso, poichè, quando l'articolo 75 della nostra Costituzione detta la norma per il *referendum* dice: « È indetto *referendum* — è una norma tassativa — popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono — altra norma tassativa — 500.000 elettori o 5 Consigli regionali ». Se quindi si verifica questa ipotesi che 500.000 elettori o 5 Consigli regionali richiedono, è acquisito questo diritto al *referendum* e non lo si può far passare attraverso il vaglio di un giudizio di legittimità, una volta che la Costituzione stessa riconosce questo diritto. Sarà questione di vedere in concreto come sarà usato, ma questo è un altro argomento, che viene disciplinato dallo stesso articolo quando dice, appresso, che la legge determina la modalità di attuazione del *referendum*: il che è appunto quello che andiamo facendo.

L'emendamento Zotta si riferisce a due ipotesi, al deferimento al Parlamento e al deferimento alla Corte costituzionale, col ripristino poi dell'articolo 12 votato dalla Camera. In Commissione escludemmo e l'una e l'altra ipotesi; escludemmo la Corte costituzionale perchè non è ancora fatta e, se includessimo in questa legge un riferimento a qualcosa che ancora non può funzionare, verremmo quasi a mettere una remora alla legge stessa, non solo, ma verremmo a mettere una remora anche alla legge della Corte costituzionale e alle leggi costituzionali per quello che riguarda il *quorum* dei due terzi, che, quando non è raggiunto, può indurre al *referendum* su una legge costituzionale. Quindi dicemmo in Commissione: della Corte costituzionale non ne parliamo in questa sede perchè domani, quando sarà viva e vitale, potremo o modificare la nostra legge o nella stessa legge della Corte costituzionale inserire qualcosa che dia questo potere, se si riterrà di richiedere dalla Corte una deliberazione sul *referendum*.

Non sono d'accordo però su alcune premesse fatte dall'onorevole Terracini, che ha parlato di un potere del popolo in democrazia diretta. Il *referendum* è un istituto di democrazia diretta ma che — come ho detto — si inserisce in un sistema di democrazia rappresentativa che dobbiamo ben guardarci dall'abbandonare, cercando invece di inquadrare in esso il *referendum* stesso. In secondo luogo l'onorevole Terracini identifica il potere col popolo e in proposito cita l'articolo 2 della Costituzione. Ora l'articolo 2 dice che la sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione, ma, se sovranità e potere non sono perfettamente identificabili, come non lo sono, evidentemente non si può dire che il potere è il popolo. Il potere occorre che sia anzi organicamente costituito e configurato, perchè sia davvero potere e non sia un vagolamento nel vuoto o nel vacuo, un agitarsi senza mèta e senza direzione. Evidentemente un potere deve camminare entro dei limiti, nei quali si può svolgere come su un binario. Quindi non accetto quella asserzione che il potere è il popolo. Dico che il popolo esercita anche attraverso questo istituto un potere, ma evidentemente entro i limiti stabiliti, limiti che la stessa Costituzione ci indica, quando ci dice che il *refe-*

rendum deve essere disciplinato con legge. Quindi sta benissimo tutto quello che facciamo per regolare in ragionevoli limiti questo potere.

Concludendo, torno a dire che a me non pare che si possa nè fare riferimento alla Corte costituzionale, per i motivi che ho esposti, nè fare riferimento al Parlamento, senza ripetere quei motivi cui ha accennato l'onorevole Rizzo, perchè una delle due: o occorrerebbe dare — e nell'emendamento non c'è, nè c'era nel testo della Camera dei deputati — un termine al Parlamento perchè non rimanesse *sine die* questo rinvio alle Camere (invero il Parlamento potrebbe anche trattenere la legge nei suoi uffici e insabbiarla per tutta la legislatura e pertanto non dare più luogo al *referendum*) oppure correre il rischio che ora ho messo in rilievo. Evidentemente bisognerebbe mettere un termine, ma allora ciò significherebbe mettere in mora il Parlamento, il che ne offenderebbe il prestigio e l'autorità come ha rilevato lo stesso senatore Rizzo, e ne inficierebbe la sensibilità che gli è insita essendo il Parlamento la rappresentanza del popolo. Ora il Parlamento ha e deve avere la sensibilità di quello che accade e dei sentimenti evolutivi del popolo, e la può avere sia attraverso la richiesta del *referendum*, sia attraverso sondaggi dell'opinione pubblica che possono avvenire in tanti modi; penserà esso stesso allora ad abrogare una legge che, con lo svegliarino offerto da una richiesta di *referendum* o da quello che accade, comprende bene non possa continuare ad aver vigore.

Per questi motivi sono contrario all'emendamento che ripristina il testo della Camera dei deputati.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, io avrei preferito che del secondo aspetto della questione, che a mio avviso è più importante, cioè dell'intervento della Corte costituzionale sulla legittimità costituzionale della richiesta del *referendum*, si parlasse indipendentemente dall'intervento del Parlamento nella procedura del *referendum*.

L'onorevole Lucifredi nel suo discorso in sede di discussione generale ha spiegato bene come la Camera dei deputati era addivenuta

all'approvazione dell'articolo 12 di cui la Commissione del Senato ha proposto ora la soppressione. Era sorto nella Commissione della Camera un convincimento comune per cui anche i deputati di parte socialista e di parte comunista avevano firmato l'ordine del giorno sull'intervento della Corte costituzionale e quindi sulla necessità di includere nella proposta di legge costituzionale Leone quanto si riferisce ai poteri della Corte costituzionale in materia di *referendum*. La Commissione della Camera, presupponendo quella legge costituzionale, modificò poi il disegno di legge governativo, che anche esso prevedeva l'intervento della Corte costituzionale, ma lo prevedeva in una forma che effettivamente non era da accettare, perchè lo rimetteva all'arbitrio o, per meglio dire, alla volontà del Governo, il quale avrebbe potuto chiedere o meno il giudizio di legittimità costituzionale del *referendum*. Bene la Commissione della Camera e bene successivamente l'Assemblea plenaria della Camera decisero che il giudizio di costituzionalità sul *referendum* dovesse essere effettuato in ogni caso.

Onorevoli colleghi, io vorrei richiamare la vostra attenzione sulla necessità di un giudizio di legittimità costituzionale del *referendum*: su questo punto non ci sono stati effettivi dissensi in questa Assemblea, perchè io mi permetto di ricordarvi le due posizioni, che potrebbero a prima vista apparire contrastanti, dell'onorevole Terracini e dell'onorevole Rizzo Domenico.

L'onorevole Rizzo Domenico, presupponendo evidentemente la necessità del giudizio di legittimità del *referendum* (che poi sorge dalla stessa lettera, oltre che dallo spirito dell'articolo 75 della Costituzione, perchè evidentemente se il Costituente ha escluso determinate leggi dalla possibilità di *referendum* abrogativo, ci deve essere un organo il quale in relazione con l'una o l'altra richiesta dichiarare in concreto se questa o quella legge deve essere esclusa dal *referendum* abrogativo) sostenne che la legittimità si sarebbe potuta stabilire attraverso un giudizio di impugnativa del decreto del Presidente della Repubblica che indice il *referendum*. Cosicché si dovrebbe vedere se la Corte costituzionale, giudice di legittimità costituzionale, possa dichiarare illegittimo il decreto del Presidente della Repubblica che indice il *referen-*

dum. Io ritengo che la Corte costituzionale non abbia questo potere. Basta leggere l'articolo 134 della Costituzione, che parla di giudizio di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni: il decreto che indice il *referendum* è invece soltanto un decreto amministrativo, pure obbedendo esso a certi presupposti di legittimità, come del resto qualsiasi atto del potere esecutivo. Non è un decreto legislativo, non è un decreto-legge, tanto meno è una legge: quindi, un giudizio di legittimità costituzionale sul decreto che indice il *referendum* non può spettare alla Corte costituzionale. Ritengo pertanto che lo stesso onorevole Rizzo con la lealtà, oltre che con la competenza che lo distingue, partendo da questa constatazione debba arrivare alla nostra conclusione, cioè partendo dal presupposto che un giudizio di legittimità è necessario, deve stabilire un organo, la Corte costituzionale, competente a giudicare sulla legittimità del *referendum*.

Seconda posizione a prima vista contrastante è quella dell'onorevole Terracini, il quale disse: sì, il giudizio di legittimità è necessario; però, a mio avviso, questo giudizio di legittimità deve spettare ad altro organo giurisdizionale, cioè alla Corte di cassazione e non alla Corte costituzionale. Al ché è facile la replica che non si deve avere *a priori* questa sfiducia verso un organo che, secondo la Costituzione, è chiamato a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale, cioè è chiamato a giudicare su una materia specifica di legittimità e non sulla legittimità in genere.

RIZZO DOMENICO. Come sorge il contrasto? Questo è il punto.

RIZZO GIAMBATTISTA. Noi ammettiamo la necessità della legge costituzionale, la quale si trova già in discussione dinanzi all'altro ramo del Parlamento; e quindi è inutile ricercare se già in base all'articolo 134 esista o meno la possibilità attuale di ricorrere alla Corte costituzionale. Noi diciamo che data la necessità di un giudizio di legittimità sul *referendum*, bene ha fatto la 1^a Commissione della Camera, che ha studiato questo disegno di legge, di proporre che in sede di revisione della Costituzione sia attribuito alla Corte costituzionale il potere di giudicare anche su questa materia.

Non si può ammettere che, dovendosi attuare un articolo della Costituzione il quale esplicitamente esclude alcune leggi dalla possibilità del *referendum* abrogativo, non ci sia un organo dello Stato il quale dichiari in concreto quali sono le leggi escluse dal *referendum*.

Resta ancora l'obiezione del senatore Riccio, la quale però, se fosse vera, porterebbe ad una richiesta di sospensiva. Cioè, si dovrebbe concludere che, poichè è necessario stabilire un organo di legittimità del *referendum* e poichè questo organo competente a giudicare sulla legittimità ancora non esiste, noi sospendiamo il nostro esame in attesa che sia decisa quella proposta di legge costituzionale che va sotto il nome dell'onorevole Leone, la quale tende appunto ad attribuire alla Corte costituzionale tale potere. Ma allora quella remora che il senatore Riccio lamentava si moltiplicherebbe in modo sensibilissimo, poichè dovremmo chiudere a questo punto l'esame del presente disegno di legge in attesa della votazione della legge costituzionale.

E con questo, onorevoli colleghi, torno ad un argomento già trattato. Se è vero che le leggi costituzionali non possono essere soggette a *referendum* abrogativo, vi deve essere un organo il quale dichiari che esse non possono esservi soggette, che cioè una data richiesta di *referendum* si riferisce ad una legge costituzionale e come tale non può essere soggetta a *referendum* abrogativo. Quindi, anche sotto questo aspetto, s'impone la necessità che ci sia un organo che giudichi della legittimità della richiesta del *referendum*.

Faccio un caso pratico. Ci sono 500.000 cittadini elettori che chiedono l'abrogazione di un articolo della Costituzione e, forse, di quel famoso articolo che parecchi senatori non vorrebbero messo in discussione neanche in ipotesi. Ora, in base alla Costituzione e al disegno di legge come viene proposto dalla Commissione, non si troverebbe un organo che possa arrestare lo svolgimento di tale *referendum*. E non si troverebbe non solo *a priori* un organo che potrebbe arrestare il *referendum* ma neanche *a posteriori* un organo che potrebbe mettere nel nulla in quel caso la volontà popolare, perchè l'atto di abrogazione popolare di quel dato articolo della Costituzione non sarebbe una legge, non un decreto-legge, non un decreto legisla-

tivo soggetti al controllo della Corte costituzionale e nemmeno un atto amministrativo sottoposto ad altri controlli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione sugli emendamenti in esame.

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. La Commissione non può accettare l'emendamento Zotta e ciò indipendentemente dall'articolo 24, secondo il quale le operazioni di *referendum* sono sospese se la legge o la disposizione di legge cui il *referendum* si riferisce viene nel frattempo abrogata.

Ci sembra che l'emendamento Zotta non sia dignitoso per il Parlamento. Se il Parlamento avverte la giustezza di un'abrogazione, è grave che esso aspetti proprio queste 500.000 firme per essere messo in mora.

E poi cosa c'entra nel quadro dell'istituto del *referendum* il Parlamento? Abbiamo detto che il *referendum* è un istituto di democrazia diretta, complementare, integratore e, sotto un certo aspetto, perfino correttivo delle istituzioni parlamentari e noi chiamiamo proprio il Parlamento a giudicare sul *referendum*? (*Interruzione del senatore Zotta*).

Anche all'emendamento del senatore De Luca la Commissione dichiara di essere contraria. L'articolo 134 della Costituzione stabilisce i casi di competenza della Corte costituzionale, la quale giudica, tra l'altro, « sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni ».

Non voglio credere che il senatore De Luca voglia intendere il popolo come un potere. Il popolo non è nè il potere nè un potere, ma è la fonte della sovranità. E un contrasto tra cittadini e Parlamento non può considerarsi come un conflitto tra i Poteri dello Stato. Non sono nemmeno d'accordo con il senatore Domenico Rizzo il quale l'altro giorno si sforzava di dimostrare come la Corte costituzionale avesse la facoltà di pronunciarsi sul decreto di indizione del Capo dello Stato, in relazione alla ammissibilità o meno di un determinato *referendum*.

RIZZO DOMENICO. Ma questo sta nel progetto ministeriale, non è roba mia.

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. Ad ogni modo credo che tutti saremo d'accordo nel ritenere che questa materia non può essere ri-

solta con una legge ordinaria. D'altra parte mi sono ancor più convinto, riesaminando la questione, che in certi casi particolarissimi potrebbe veramente nascere il dubbio sull'ammissibilità o meno del *referendum*; dal che si deduce la necessità di un organo giudicante che non può essere che la Corte costituzionale, e qui sono d'accordo con il senatore Giambattista Rizzo. Senonchè a norma dell'articolo 134 della Costituzione la Corte costituzionale non ha oggi questa attribuzione. Si dice: ma esiste alla Camera dei deputati una proposta degli onorevoli Leone e Tesauro sulla Corte costituzionale; aspettiamo che essa diventi legge ed allora daremo corso al *referendum*.

Ora la Commissione è contraria a questa soluzione perchè in tal caso del *referendum* se ne parlerebbe chissà quando. Parliamoci chiaro: se si è contrari al *referendum* occorre avere il coraggio di dirlo! (*Commenti*) (*Interruzione del senatore De Luca*). Concludo: la Commissione ritiene che ci possa essere motivo di contestazione sull'ammissibilità del *referendum* e pertanto si augura che la proposta Leone e Tesauro divenga finalmente legge operante. Intanto, per non rimandare alle calende greche l'attuazione di questo istituto, che si trascina da circa tre anni, ha proposto la soppressione dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per esprimere il parere del Governo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, l'appassionata discussione che intorno a questo articolo 12 si è svolta oggi in quest'Aula è una nuova conferma di quanto ieri ho avuto l'onore di accennare nel mio intervento generale in relazione a questo disegno di legge, cioè della passione e dell'interesse politico di questa materia, che portano i senatori che intervengono nella discussione a vedere le cose da un punto di vista più alto rispetto a quello che dovrebbe essere l'angolo visuale di chi si pone come esecutore di una volontà costituzionale, e cioè come autore di una legge di esecuzione della Costituzione.

Debbo ricordare quanto qui dicevo ieri, cioè che può darsi benissimo che nella coscienza popolare, e magari anche nella maggioranza dei

componenti del Parlamento, ci sia oggi un sentimento di valutazione non favorevole verso lo istituto del *referendum* in sè; tale sentimento, però, non può evidentemente trovare eco in questa circostanza, perchè ad eliminare il *referendum* dal nostro ordinamento costituzionale occorre una legge costituzionale, e nè il Governo, nè alcun altro parlamentare, ha preso l'iniziativa di una legge costituzionale del genere. Quindi dobbiamo non procedere a revisione, ma ad applicazione della Costituzione: mi consentano anzi gli onorevoli senatori (anche se questo indurrà il senatore De Luca a dire, con ancora maggior ragione, che qui ci troviamo di fronte ad un gran bisticcio giuridico) di richiamare la loro attenzione su un fatto, che riguarda particolarmente coloro che sono nemici dell'istituto del *referendum* in sè: per togliere l'istituto del *referendum* dalla nostra Costituzione la prima cosa da fare è approvare la legge sul *referendum*, poichè altrimenti il procedimento di revisione costituzionale previsto dall'articolo 138 non può compiersi. Quindi, evidentemente, non si può sopprimere l'istituto del *referendum*, se prima non si è approvata la legge sul *referendum*. Sarà questo un aspetto che maggiormente intrica la situazione, ma ciò non toglie che è costituzionalmente conforme alla realtà.

Premesso questo, passo ad esaminare i due problemi su cui verte la discussione. Uno è sollevato dagli emendamenti degli onorevoli Zotta e De Luca esclusivamente per quel che si riferisce all'inserzione del Parlamento nel procedimento del *referendum*. Il secondo tocca viceversa il giudizio sulla costituzionalità del *referendum*.

Dichiaro anch'io, così come ha fatto la Commissione, di essere contrario così all'emendamento Zotta come all'emendamento del senatore De Luca. Infatti io posso perfettamente comprendere che il Parlamento possa dire la sua opinione, possa far sentire la sua voce, quando da parte del popolo, o meglio da parte di un certo contingente del corpo elettorale, si richiede l'abrogazione di una legge per via di *referendum*.

È logico che il Parlamento possa intervenire; dico di più, è doveroso che il Parlamento intervenga tutte le volte che si formi la convinzione che quello che è l'anelito manifestato da

quel dato numero di componenti del corpo elettorale corrisponde effettivamente alla volontà della maggioranza del corpo elettorale, o quanto meno ad una esigenza sentita, di cui il Parlamento è bene si faccia esso stesso interprete. È un dovere, in queste circostanze, per il Parlamento, intervenire. Ma riconoscere che c'è questo diritto, e insieme questo dovere del Parlamento, non mi pare possa significare lasciare alla discrezione del Parlamento la valutazione della possibilità o meno che il movimento popolare espresso da quella richiesta di *referendum* abbia il suo seguito; infatti, onorevoli senatori, accogliendo sia la proposta Zotta che la proposta De Luca si arriverebbe precisamente a questo, che il Parlamento sarebbe arbitro, completamente arbitro, di permettere o negare che il *referendum* abbia il suo corso; e, badino bene gli onorevoli senatori, esso sarebbe arbitro non solo nel senso di dire « sostituiamo la volontà nostra abrogatrice alla volontà abrogatrice del corpo elettorale », ma anche nel senso di affermare: « sostituiamo la volontà nostra ritardatrice e insabbiatrice alla volontà del corpo elettorale », perchè, nessun termine essendo stato posto nè nella richiesta del senatore Zotta nè in quella del senatore De Luca...

DE LUCA. Il termine si può mettere.

ZOTTA. C'è la procedura d'urgenza.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* ...nulla impedirebbe che il Parlamento potesse per anni ed anni non adottare alcuna decisione; onorevole Zotta, noi sappiamo bene che il parlare di procedura di urgenza è una formula che praticamente serve poco, perchè sappiamo di certi disegni di legge che furono presentati con la caratteristica di urgenza qualche anno fa, e che ancora oggi non sono diventati leggi dello Stato.

ZOTTA. Ma abbiamo un esempio recente. Proprio oggi abbiamo approvato una legge posta in discussione oggi stesso e che era andata in Commissione ieri. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Voce da sinistra. Ma c'era l'unanimità.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Almeno quando sono d'accordo con voi, colleghi della sinistra, lasciatemi parlare.

L'onorevole Terracini ha dato un'interpretazione politica delle richieste fatte dai senatori Zotta e De Luca. Io dichiaro di non condividere affatto questa interpretazione perchè certamente nè il senatore Zotta nè il senatore De Luca avevano i propositi loro attribuiti; certo è però che le conseguenze dei loro emendamenti non sembrano poter essere accettate. Potrà discutersi, onorevoli senatori, se sia vero o no quello che affermava l'onorevole Zotta, e cioè che con il suo emendamento noi rendiamo un servizio al Parlamento, e quindi al popolo che ha eletto al Parlamento. Potrà essere vero, potrà non essere vero; certo è però che, se questo è opinabile, una cosa non è opinabile: che accogliendo il concetto del senatore Zotta e del senatore De Luca andremmo nettamente in contrasto con la Costituzione dello Stato, che qui in questo momento siamo chiamati ad applicare.

Di conseguenza, in relazione a questo punto, ripeto, debbo manifestare il mio dissenso da entrambi gli emendamenti. Vorrei peraltro richiamare l'attenzione del Senato su una possibilità che è aperta, ove l'Assemblea lo desideri, per venire incontro alle esigenze sostanziali di cui si sono fatti eco il senatore Zotta e il senatore De Luca. Nell'articolo successivo a quello di cui stiamo discutendo si parla di un certo termine che deve passare dalla chiusura delle operazioni di raccolta delle firme alla data di effettuazione del *referendum*: tale termine consente un margine di tempo che sta tra il decreto di indizione e l'attuazione del *referendum*. A norma dell'articolo 24 da più parti ricordato basta che il Parlamento sia intervenuto prima che il *referendum* si celebri perchè la procedura di *referendum* cada senz'altro e la consultazione elettorale non si abbia. Se l'Assemblea lo riterrà, quel termine dell'articolo 13, che nel testo della Commissione prevede un lasso di tempo che va dal cinquantesimo al novantesimo giorno successivo alla data del decreto di indizione, potrà essere prolungato, in modo da dare un maggiore termine al Parlamento perchè, anche se pressato da lavori legislativi urgenti, esso possa intervenire e pronunziarsi tempestivamente sulla possibilità di un'abrogazione diretta. Su quel termine si potrà giostrare, se l'Assemblea lo riterrà; andare

più oltre nel senso degli emendamenti proposti significherebbe, a mio avviso, violare la Costituzione della Repubblica.

E passo all'altro problema. È quello della necessità dell'intervento di un organo che possa pronunziarsi sulla costituzionalità della richiesta di *referendum*. Io ho ascoltato con molto piacere le dichiarazioni testè fatte dall'onorevole Canaletti Gaudenti, secondo le quali la soppressione, deliberata dalla Commissione, dello articolo 12 del testo originario della Camera dei deputati, non è determinata nè dalla convinzione che un giudizio sulla legittimità non sia necessario, nè da una ostilità, da una prevenzione contro il deferimento di quel giudizio alla Corte costituzionale. Mi sembra estremamente difficile poter configurare l'attribuzione di questo potere a un organo diverso dalla Corte costituzionale, e non ritengo di poter accedere alla tesi sostenuta dall'onorevole Terracini, che vuole attribuire questo potere alla Corte di cassazione. Sarebbe una tesi perfettamente logica e legittima se la Corte costituzionale non ci fosse, potrebbe in ipotesi esserlo — voglio fare tutte le ipotesi — in via transitoria, fin tanto che la Corte costituzionale non sia istituita, ma una volta che in Italia funzioni un giudice di costituzionalità creato appositamente a questo scopo, quale è la Corte costituzionale, devolvere ad altro organo che non sia esso questo giudizio sarebbe assolutamente strano ed illogico.

Ciò posto, io voglio ancora richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sull'importanza del giudizio sulla costituzionalità della richiesta di *referendum*. Ho dato degli esempi nel mio intervento di ieri, altri ne hanno dati gli onorevoli senatori. Vorrei aggiungere qualche cosa di più, cioè che si possono presentare dei casi — e la ipotesi è già stata profilata poco fa, sia pure di scorcio, dall'onorevole Giambattista Rizzo — in cui questo giudizio sulla costituzionalità della richiesta di *referendum* debba poter essere pronunciato non soltanto quando vi sia un conflitto insorto, ma anche automaticamente, indipendentemente da un conflitto.

Si è detto da parte di alcuni degli intervenuti che il giudizio è necessario soltanto quando, in ipotesi, non ci sia concordia, come diceva il testo governativo originario, tra la ri-

chiesta di *referendum* da parte dei promotori del *referendum* e il Governo: il Governo ritiene non ammissibile la richiesta e allora, di fronte a questo contrasto, si arriva ad una decisione. Altri hanno detto oggi: aspettiamo che ci sia un contrasto tra Parlamento e popolo. Io ritengo che si possano profilare delle situazioni in cui questo giudizio sull'ammissibilità del *referendum* sia opportuno possa essere pronunciato indipendentemente da un conflitto dichiarato. Saranno ipotesi rare a verificarsi, ma ritengo meritorio di essere considerate.

Faccio due esempi. Primo: c'è un trattato internazionale che lega il nostro Stato ad uno Stato straniero; c'è una legge che approva questo trattato internazionale; la Costituzione vieta che sulla legge che approva il trattato possa farsi luogo a *referendum*. Ma può verificarsi una situazione — i rapporti internazionali presentano a volte degli aspetti singolari — in cui il Governo e il Parlamento stesso siano ben favorevoli a far cadere un determinato trattato internazionale, però preferiscano non prenderne apertamente l'iniziativa, per ragioni di politica estera, e amino meglio che questa iniziativa parta da una anonima massa e da un voto popolare. Se in un caso di questo genere ci sono i 500 mila firmatari che richiedono il *referendum*, nè il Governo nè il Parlamento hanno alcun interesse ad eccepire la incostituzionalità del *referendum* stesso, e, se non c'è un'automaticità di consultazione della Corte costituzionale, al *referendum* si procede anche se la Costituzione dice il contrario, sicchè ad onta di essa il popolo può votare ed abrogare la legge che approva quel certo trattato internazionale.

GRAMEGNA. Il presidente di Corte d'appello che viene investito della questione, deve dichiarare inammissibile il *referendum*.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sarebbe curioso che bastasse un presidente di Corte d'appello a fermare un *referendum*.

Seconda ipotesi. Può darsi che in un determinato momento un Governo, sotto sotto, senza dirlo, sia filomonarchico. Può esserci una richiesta di *referendum* popolare per portare all'abrogazione della forma repubblicana dello Stato. Perchè si deve ritenere essenziale che ci sia il voto del Governo o un voto del Par-

lamento, che quel *referendum* non voglia, se il *referendum* su tale materia costituzionale non è dalla Costituzione consentito? Potrebbe verificarsi il caso in cui con tacita acquiescenza si desse corso ad un *referendum* su siffatta materia costituzionale, che la Costituzione non consente. E non mi si dica che poco male nascerebbe da ciò, perchè ci sarebbe un giudizio *a posteriori* dopo che il *referendum* si fosse verificato. Se un *referendum* è incostituzionale, molto meglio che esso non si faccia, perchè quando si è fatto, ed ha avuto un certo esito, vale poco dire che era incostituzionale. La manifestazione di volontà popolare c'è stata, ed ha indubbiamente i suoi profondi effetti politici.

Ho ritenuto di dover dare questi due esempi, se ne potrebbero dare degli altri. Ci sono indubbiamente molti casi in cui una necessità di questo controllo sull'incostituzionalità della richiesta di *referendum* è indispensabile. E allora io domando agli onorevoli senatori se essi ritengono di dover accedere alla tesi di rinvio della questione, come è stato proposto dalla Commissione del Senato, o se intendono viceversa accedere, sulla base dell'emendamento del senatore Rizzo, a quella che è la formula del testo originario della Camera, che già fin d'ora questo potere attribuisce alla Corte costituzionale.

DE LUCA. E se in ipotesi il disegno di legge Leone non dovesse essere approvato, che cosa succederebbe?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vengo subito al suo rilievo. Il Governo a questo riguardo si rimette a quelle che vorranno essere le decisioni del Senato su questo punto specifico del rinvio o non rinvio; ritengo però che l'obiezione di carattere costituzionale non abbia ad essere decisiva, nel senso che sarebbe perfettamente possibile arrivare a stabilire in questa norma le modalità del giudizio da parte della Corte costituzionale su questa materia di cui stiamo trattando e lasciare alla norma *in itinere*, cui accennava l'onorevole De Luca, la fissazione del principio attributivo di competenza. C'è il rischio, lo comprendo, che la norma non arrivi in porto, ma, onorevole De Luca, io penso, e l'ho già detto nel mio intervento di ieri, che la legge sulla Corte costituzionale e la legge

sul *referendum* siano per forza di cose destinate a marciare su binari paralleli, siano legate l'una all'altra in maniera inscindibile. Non si può pensare che una arrivi in porto e l'altra si fermi per la strada. D'altronde, se si vuol tenere conto di quella preoccupazione che poco fa l'onorevole De Luca ricordava, si potrebbe sempre provvedere ad accompagnare questa norma di ripristino del testo della Camera con una disposizione transitoria con la quale si dicesse che, fintanto che la Corte costituzionale non sia costituita, questi suoi poteri, con le stesse forme, sono dati alla Corte di cassazione.

Avrò finito questo mio intervento, e chiedo scusa di averlo così prolungato, quando avrò risposto su un punto, che è rimasto ancora in sospeso, dell'impostazione del senatore De Luca, e che è emerso anche da altre parti nella discussione. Si dice che non c'è bisogno di modificare la Costituzione, possiamo provvedere già fin d'ora a disciplinare questa materia se facciamo intervenire prima il Parlamento con un giudizio suo, che, in caso di contrasto, faccia nascere il conflitto. È questa la tesi del senatore De Luca.

DE LUCA. Della quale dubito.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Che sia dubitabile, molto coscienziosamente il senatore De Luca lo ammette. Vorrei a questo riguardo far rilevare che l'intervento del Parlamento, se il Parlamento dovesse essere giudice unico e definitivo, sarebbe evidentemente fuori di luogo, perchè in questo caso, lo ha detto già il senatore De Luca, il Parlamento sarebbe giudice in causa propria e non si potrebbe pensare che il Parlamento sia arbitro di precludere la via ad un *referendum*, battezzando leggi tributarie anche quelle che col diritto tributario non hanno niente a che fare. Il Parlamento invece, dice l'onorevole De Luca, entrerebbe in una fase preliminare, quasi come giudice della propria competenza, e poi si andrebbe ad un altro organo, alla Corte costituzionale.

L'impostazione è certo suggestiva, ma ciononostante io non mi sento di condividere la tesi che il senatore De Luca ha svolto, quando ha detto che così si creerebbe un conflitto tra poteri. L'onorevole Terracini ha in risposta voluto sottolineare con lirici accenti la posizio-

ne del popolo nello Stato, ed io non ho nulla da dire in merito alla posizione che i costituenti hanno legittimamente dato al nostro popolo nella nostra democratica Costituzione. Ricordo però all'onorevole Terracini, che in questa materia mi è maestro, che il popolo, nel primo comma della Costituzione, è definito come depositario della sovranità in quanto la eserciti nelle forme e nei limiti della Costituzione stessa. Ora, io nego nel modo più assoluto che si possa chiamare « popolo italiano » e che, con una costruzione artificiosa, possa diventare organo, anzi addirittura potere dello Stato italiano, non il Corpo elettorale nel suo complesso (se ne potrebbe discutere, si potrebbe essere d'accordo o si potrebbe essere sfavorevoli) ma quei qualunque 500 mila elettori che, in un determinato momento, firmino la domanda di *referendum*. Costoro sono i portatori di un diritto, del diritto a che su una determinata materia si voti. Questo è il diritto ad essi attribuito dalla Costituzione, questo e non altro; non si può dire, nel modo più assoluto, che questi 500 mila elettori siano i rappresentanti del popolo, gli interpreti della volontà popolare, perchè possono benissimo trovarsi in deciso contrasto con gli altri 25 milioni di elettori, che la richiesta non hanno sottoscritto. Se così è, questi 500 mila non sono un organo dello Stato, e tanto meno un potere dello Stato; allora il dubbio costituzionale che in ipotesi in precedenza si presentava con l'impostazione data dalla Camera rimane vivo tale e quale, anche con l'impostazione data dal senatore De Luca.

Concludo e riassumo: opposizione recisa agli emendamenti dell'onorevole Zotta e dell'onorevole De Luca, che rappresentano, a mio giudizio, norme in contrasto con lo spirito e la lettera della Costituzione; remissione al Senato in merito all'accoglimento o meno della proposta di ritorno al testo della Camera fatta dal senatore Rizzo Giambattista, con la subordinata proposta che, ove all'accoglimento dell'emendamento Rizzo si arrivasse, si aggiunga una norma transitoria per effetto della quale, transitoriamente, finchè la Corte costituzionale non è costituita, questi poteri siano dati alla Corte di cassazione. (*Applausi*).

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. L'onorevole rappresentante del Governo ha dichiarato che consentirebbe ad una disposizione di carattere transitorio la quale, fino a che non sia approvata la legge che autorizza la Corte costituzionale a decidere anche in questa materia, affidasse, *medio tempore*, il giudizio di legittimità alla Corte di cassazione. Ove la Commissione accettasse questa disposizione transitoria, ritirerei senz'altro il mio emendamento. In caso diverso dovrei insistere.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, concernente l'assistenza alle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni » (2089);

« Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1210, concernente la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dalle alluvioni nell'autunno 1951 (2090).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e trasmessi per l'esame alla competente Commissione speciale.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione degli emendamenti. Primo è l'emendamento dell'onorevole Giambattista Rizzo.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Accetto la soluzione della disposizione transitoria che attribuisce il giudizio di legittimità alla Corte di cassazione, ma dichiaro che questa disposizione transitoria presuppone la votazione favorevole sull'emendamento, cioè l'attribuzione della competenza normale alla Corte costituzionale. È una disposizione transitoria che presuppone l'attribuzione normale alla Corte costituzionale. (*Commenti e interruzioni*).

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ma allora non è più una disposizione transitoria.

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Onorevoli colleghi, dopo questa ampia discussione, nella quale anche alcuni componenti della Commissione hanno espresso parere contrario al testo della Commissione medesima, non posso, come ho fatto in occasione di altri emendamenti, dire al Senato che mi rimetto alla sua decisione, perchè, interpellati i membri della Commissione, ritengo che la maggioranza di essa abbia mantenuto costante il suo proposito di tener fermo il testo che riguarda la soppressione dell'articolo 12 della legge votata dalla Camera dei deputati. Qui insorge una questione alla quale ha dato luogo la proposta del rappresentante del Governo al quale debbo dire che noi, maggioranza della Commissione, avevamo già in anticipo dato parere favorevole.

Seguono gli emendamenti del senatore Zotta e del senatore De Luca: a quegli emendamenti la Commissione è contraria per le ragioni che sono state già ampiamente dibattute e cioè che il Parlamento non debba essere invocato per portare una remora alla vitalità di questo istituto previsto dalla Costituzione. C'è poi l'emendamento del senatore Rizzo Giambattista che riguarda la reintegrazione nel testo della Commissione dell'articolo 12 approvato dalla Camera dei deputati. Noi anche a questo emendamento siamo contrari, in quanto ci riserviamo di proporre una norma transitoria nel senso già indicato dal rappresentante del Governo e cioè: fino a che non siasi altrimenti stabilito, fino a che non ci sarà la Corte costituzionale, i poteri di questa saranno esercitati dalla Corte di cassazione. Ciò anche in analogia con quanto dispone la settima disposizione transitoria della Costituzione che desidero ricordare al Senato e che è formulata nei seguenti termini: « Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione ».

Anche per la legge in esame potremo servirci di una norma transitoria. Ne compileremo il testo quando avremo approvato la legge. Per-

tanto ci dichiariamo contrari alla proposta di rinviare il seguito della discussione a quando la Camera avrà approvato la legge costituzionale di cui si è parlato. Se facessimo diversamente correremmo il rischio di paralizzare anche l'attività legislativa della Camera dei deputati, dove taluno potrebbe anche proporre di rinviare l'approvazione della legge costituzionale fino a che il Senato non avrà approvato quella sul *referendum*. Di rinvio in rinvio si finirebbe col non far nulla. Mi pare dunque di poter consigliare il Senato ad accogliere la proposta Lucifredi riguardante la norma transitoria, di cui sopra ho parlato, tanto più che il senatore De Luca ha dichiarato che solo in questo caso egli ritirerebbe il suo emendamento.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Poichè mi sembra che si sia aperta una discussione del tutto nuova sulla proposta dell'onorevole Sottosegretario — ed infatti il presidente della prima Commissione si è ritenuto in diritto di esprimere in argomento l'avviso di una asserita maggioranza della Commissione — e poichè io devo supporre di far parte della minoranza, voglio dichiarare che non condivido l'opinione espressa. Pertanto rivendico il diritto di esporre in questa sede l'avviso della minoranza sulla nuova proposta. Ma se lei, onorevole Presidente, mi concederà di dilungarmi alquanto nella dichiarazione di voto posso rinunciare a parlare in questo momento. Altrimenti la prego di darmi la parola sulla nuova proposta che non coincide nè con quella del senatore Rizzo, nè con quella del senatore De Luca, nè con quella del senatore Zotta.

TUPINI. Ma intanto noi vogliamo la soppressione, sulla quale la maggioranza della Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Ma alla Presidenza non è giunta alcuna nuova proposta. V'è stata soltanto la manifestazione del pensiero del rappresentante del Governo e di quello della Commissione, ma proposte nuove non ne sono state presentate. Non è possibile quindi aprire una discussione sull'argomento.

TERRACINI. Onorevole Presidente, io non apro una discussione, ma proseguo quella in corso. A me sembra che l'onorevole Tupini ab-

bia pregiudicato la questione dichiarando la predisposizione della maggioranza della prima Commissione a prendere in considerazione una certa norma transitoria.

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Io prego il senatore Terracini di non insistere nella sua proposta. Io ho interpellato vari membri della Commissione e quindi credo di rappresentare l'opinione della maggioranza che sarebbe favorevole a questa norma transitoria, che però esamineremo al momento opportuno. Ora la questione che dobbiamo decidere è se dobbiamo mantenere o meno fermo il testo della Commissione che propone la soppressione dell'articolo 12 approvato dalla Camera dei deputati. Su questo il senatore Zotta non è favorevole, ma la stragrande maggioranza della Commissione tiene fermo il proprio punto di vista e prega il Senato di voler votare la soppressione dell'articolo approvato dalla Camera dei deputati.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevole Presidente, io desidero dire al Senato che se si deve prendere la decisione di rinvio si deve rinviare anche la proposta di soppressione. Io sottometto agli onorevoli colleghi della Commissione e al suo presidente le conseguenze di una votazione. Se una votazione sul mio emendamento ha esito negativo, rimane con ciò stesso escluso che il Senato voglia attribuire normalmente la competenza alla Corte costituzionale; ed allora la disposizione transitoria non avrebbe un significato. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Non è esatto, senatore Rizzo, ciò che ella afferma. La Commissione ha già spiegato di aver proposto la soppressione dell'articolo 12 approvato dalla Camera non con l'intenzione di escludere la competenza della Corte costituzionale a giudicare sull'ammissibilità del *referendum*, ma perchè ha ritenuto che non fosse questa la sede per attribuire alla Corte costituzionale tale nuova competenza.

Quanto alla disposizione transitoria, se ne riparlerà quando sarà presentata.

Metto pertanto ai voti l'emendamento del senatore Rizzo Giambattista, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione, tendente a

ripristinare l'articolo 12 nel testo approvato dalla Camera. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento del senatore Zotta, che rileggo:

« Ripristinare l'articolo soppresso dalla Commissione, con il seguente testo:

” L'ordinanza, di cui al primo comma dell'articolo 6 o al terzo comma dell'articolo 11, deve essere immediatamente comunicata al Presidente di una delle due Camere per il procedimento di discussione legislativa. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge che non approva la proposta di abrogazione, l'ordinanza, di cui al comma precedente, deve essere inviata al Presidente della Corte costituzionale, ai fini del giudizio sull'ammissibilità della richiesta di *referendum* ».

« Ripristinare inoltre i commi secondo, terzo, quarto e quinto del testo votato dalla Camera, soppresso dalla Commissione ».

Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Domando al senatore De Luca se insiste nel suo emendamento.

DE LUCA. Dichiaro di rinunciare al mio emendamento in quanto la Commissione mi ha assicurato che presenterà una proposta che verrà incontro alle mie preoccupazioni.

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Perchè sia chiara l'interpretazione del pensiero della maggioranza della Commissione (e debbo insistere su questo punto dopo l'intervento del senatore Terracini) debbo dire che i membri della Commissione che ho interpellato, e che mi risulta possono essere la maggioranza della Commissione stessa, sono favorevoli a questa norma transitoria della quale si è dianzi parlato. Votando quindi la soppressione dell'articolo 12 non è precluso il diritto nostro di poter aggiungere la norma transitoria alla quale io personalmente e i membri della maggioranza siamo favorevoli. Se l'onorevole De Luca vuole essere ancora più tran-

quillo gli dirò che una proposta simile la farò io stesso insieme ad altri colleghi della Commissione.

TERRACINI. Domando di parare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Dopo le dichiarazioni del presidente della 1^a Commissione, chiedo formalmente che, comunque, prima di presentare in Aula la norma transitoria, il suo testo venga discusso in sede di Commissione.

TUPINI. Domani mattina verrà convocata la Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'articolo 12 del testo approvato dalla Camera dei deputati, secondo la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 13.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci giorni dall'emanazione dell'ordinanza di cui al secondo comma dell'articolo 10 o al secondo comma dell'articolo 11.

La data di effettuazione del *referendum* deve essere fissata in un giorno compreso tra il cinquantesimo ed il novantesimo successivo alla data del decreto di indizione. Non potrà però effettuarsi un *referendum* se non siano decorsi almeno sei mesi dalla data di ultima convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere, o dalla data di effettuazione di un altro *referendum*.

Qualora siano stati richiesti due *referendum* per l'abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tale fine l'indizione del *referendum* può essere ritardata fino a quindici giorni oltre il termine previsto dal primo comma, se per altro *referendum* sia stata emessa l'ordinanza prevista dal secondo comma dell'articolo 10 o dal secondo comma dell'articolo 11.

Non potendo svolgersi più di due *referendum* in una medesima convocazione di elettori, gli altri *referendum* eventualmente richiesti

per l'abrogazione di altre leggi saranno rinviati alle successive convocazioni, stabilendosi un ordine di precedenza secondo la data delle ordinanze di cui al secondo comma dell'articolo 10 e al secondo comma dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

” Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci giorni da quello in cui sia emessa l'ordinanza di cui al secondo comma dell'articolo 10 o al terzo comma dell'articolo 11 e sia comunicata la sentenza della Corte costituzionale che dichiara ammissibile la richiesta di *referendum*.

” La data di effettuazione del *referendum* deve essere fissata in un giorno compreso fra il 50° e il 90° successivo alla data del decreto di indizione. Non potrà però effettuarsi un *referendum* se non sia decorso almeno un anno dalla data di ultima convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere o dalla data di effettuazione di un altro *referendum*.

” Qualora siano stati chiesti sino a tre *referendum* per l'abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tale fine l'indizione del *referendum* può essere ritardata fino a trenta giorni oltre il termine previsto dal primo comma se per altro *referendum* sia stata emessa l'ordinanza prevista dal secondo comma dell'articolo 10 o dal terzo comma dell'articolo 11.

” Non potendo svolgersi più di tre *referendum*...” (*segue come nel testo della Commissione*) ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per svolgere questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Chiedo scusa agli onorevoli colleghi per i miei continui interventi. Desidero precisare anzitutto i limiti del dissenso tra il mio emendamento e il testo della Commissione, dissenso che a prima vi-

sta potrebbe sembrare più grave di quello che in realtà non sia. La Commissione ha ritenuto che ogni anno si possano avere due consultazioni popolari, in ciascuna delle quali si possa sottomettere al voto del popolo la abrogazione di due leggi o di due atti aventi forza di legge.

Il mio emendamento invece tende a concentrare nell'anno in una sola giornata la consultazione popolare con possibilità però di tre *referendum* contemporanei. Quindi il dissenso sostanziale è sulla possibilità di tre o di quattro *referendum* annui.

Dichiaro a *priori* però che, pur di evitare la doppia chiamata annuale alle urne, non sarei contrario ad una proposta la quale volesse concentrare in una giornata dell'anno anche quattro *referendum*. Non ritengo sia opportuno, e tanto meno necessario, chiamare il Paese a frequentissime consultazioni con tutte le conseguenze che furono esposte in sede di discussione generale e che ora non intendo ripetere.

Il mio emendamento non tende, sotto certi aspetti, che a ripristinare il testo del disegno di legge governativo. Il disegno di legge governativo prevedeva che in un giorno di ottobre o di novembre si tenesse la consultazione popolare per il *referendum* con la possibilità però di una serie anche indefinita di *referendum* contemporanei. Fu obiettato davanti alla Camera dei deputati che questo avrebbe dato luogo a possibilità di confusioni, perchè l'elettore non si sarebbe potuto orientare in una serie troppo numerosa di *referendum*. La cosa non ha soltanto un valore teorico, ma ha anche un riscontro concreto in altri Paesi che ammettono il *referendum* senza limitazioni. Ed allora, ammesso che in una sola giornata di *referendum* non si possono sottoporre all'attenzione dell'elettore più di un dato numero di quesiti, sorge evidente l'opportunità di concentrare in una sola giornata dell'anno la risposta a tre o quattro quesiti sulla abrogazione delle leggi. Non dobbiamo dimenticare che nel nostro ordinamento costituzionale vi sono altre necessità di consultazioni popolari; elezioni politiche ed elezioni amministrative e *referendum* vari. Ricordiamo infatti che il *referendum* per la formazione delle leggi costituzionali non obbedisce alle prescrizioni di tempo contenute nell'articolo che ora stiamo esaminando, e che c'è la possibilità di altri *referendum* disposti dallo Stato o dalle Regioni.

Io ritengo che un sistema di continue consultazioni popolari porterebbe ad una vera paralisi della vita dello Stato e quindi a conseguenze esiziali per le forme democratiche che noi dobbiamo preservare, perchè ad un certo momento la stanchezza popolare porterebbe ad invocare forme rapide di azione legislativa e governativa prescindendo dalle garanzie dei metodi democratici, o comunque porterebbe ad un disinteresse totale dell'elettorato che sarebbe altrettanto esiziale per le forme democratiche, perchè dimostrerebbe che le forme di democrazia diretta non rispondono alla coscienza popolare.

Ritengo quindi che il mio emendamento, su cui richiamo tutta l'attenzione della Commissione e del Governo, possa e debba essere accolto dal Senato.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Sulle norme contenute in questo articolo, sia nel testo presentato dal Governo come in quelli della Camera dei deputati e della Commissione, devo dichiarare il mio dissenso. C'è stato un tentativo, lodevole, della prima Commissione del Senato di attenuare le misure restrittive nell'esercizio del diritto del *referendum*. Ma l'onorevole Rizzo ha voluto contrastare l'opera della Commissione. Se si accettasse ora il suo emendamento, il ricorso al *referendum* verrebbe reso ancora più difficile e raro nel tempo. Io mi rendo conto di tutte le difficoltà di carattere tecnico e materiale conseguenti ad un troppo frequente ripetersi di *referendum* che, venendo ad appesantire il funzionamento dell'apparato dello Stato, lo danneggerebbero nell'applicazione dei suoi compiti generali. Ma ho molto fiducia nel buon senso dei cittadini e anche nell'abilità politica dei partiti e dei vari raggruppamenti che potranno farsi promotori di *referendum*. È facile dipingere il quadro pessimista dei malanni provocabili da incessanti richieste di *referendum*; ma sono queste fantasie che non troveranno riflesso nella realtà. Se si è infatti proposto un *referendum*, e la proposta ha raccolto cinquecentomila firme, ciò significa che esso verte su un problema profondamente sentito da gran parte del popolo. Ma in tale caso è assurdo pensare che proprio allora, mentre una grande campagna di propaganda va svi-

luppandosi intorno ad esso nel Paese, venga in mente a qualcuno di proporre alle masse, tutte suggestionate dalla questione pendente, una brusca svolta per portare il proprio interessamento sopra un'altra questione. Un simile tentativo non potrebbe che fallire, poichè non si riuscirebbe a raccogliere che un'attenzione marginale sul nuovo *referendum*.

Io sono contrario a tutte le norme che mirano a limitare le richieste annue di *referendum*, restringendole ad un determinato numero. Io preferisco al riguardo rimettermi all'esperienza che progressivamente verrà fatta dagli italiani, esperienza che creerà essa stessa i freni necessari ai troppo impulsivi o impazienti. Si sono citati qui dei Paesi nei quali esistono norme limitatrici di questo genere; ma si è dimenticato che ve ne sono altri nei quali l'istituto del *referendum* ne è del tutto libero. In questi Paesi il *referendum* è entrato talmente nella coscienza e nell'azione dei cittadini che nessuno si preoccupa e si allarma quando se ne richiedono e se ne svolgono. Io non credo che sarebbe di vantaggio al nostro Stato repubblicano una estrema frequenza di *referendum*; ma sono contrario a che la loro limitazione venga imposta da norme che, trascurando necessariamente le situazioni concrete, si basino solo sulla considerazione delle difficoltà tecniche. In via di assurdo — ma restando sul piano della logica sia pure svolta al limite — potrei chiedervi perchè, data l'esigenza di restringere il numero dei possibili *referendum* abrogativi, non proponete di limitare anche il numero delle leggi annualmente approvabili. Poichè sono appunto queste leggi che forniscono lo stimolo, ai cittadini insoddisfatti per ricorrere a quello strumento giuridico che può permettere loro di porre nel nulla le leggi che non sono ad essi gradite.

La proposta sarebbe evidentemente sciocca. Io ne parlo solo perchè mi pare tale da illuminare l'insostenibilità di quell'altra che mirebbe a limitare il diritto dei cittadini a perseguire l'abrogazione delle leggi non confacenti ai loro interessi. Pochi *referendum* abrogativi possono darsi solo se poche sono le leggi potenzialmente abrogabili.

Per queste ragioni io sono contrario alla disposizione dell'articolo 13 che si riferisce alla limitazione annua del numero dei *referendum*.

PRESIDENTE. Chiedo l'avviso della Commissione sull'emendamento del senatore Rizzo.

TUPINI. La Commissione nella sua maggioranza è favorevole all'emendamento del senatore Rizzo. Il senatore Terracini ha parlato a nome della minoranza e suo personale, mentre noi credevamo che anche per l'articolo 13 si fosse raggiunta l'unanimità dei consensi.

La maggioranza della Commissione non solo è favorevole al testo che ha presentato, ma crede di potere anche aderire alla proposta dell'onorevole Rizzo Giambattista, e ciò allo scopo di rendere meno frequenti queste consultazioni che portano certamente un grande marasma nella vita pubblica e, soprattutto, per la considerazione che (ed a questo, onorevole Terracini, dobbiamo essere un po' sensibili tutti) saranno necessarie troppe spese se i *referendum* saranno troppo frequenti. (*Interruzione del senatore Terracini*). Prendo atto di quello che in linea di probabilità lei dice, ma noi stiamo facendo una legge nella quale tutti i rischi e tutte le eventualità debbono essere prevedute, per non trovarci dinanzi a delle situazioni gravi anche se lei dice che non si verificheranno, pur non potendo escludere che si verifichino. Ecco perchè siamo favorevoli alla tesi che entro un anno non possano esperirsi più di quattro *referendum*. Ma, mentre prima la legge diceva che ogni sei mesi se ne potevano fare due, noi ora, mantenendo il numero di quattro diciamo di farli non ogni sei mesi, ma entro un anno in una sola volta.

Così pure aderiamo ad una proposta accennata dall'onorevole Lucifredi, per quanto riguarda l'effettuazione del *referendum*, che deve essere fatto in un giorno compreso, dice il nostro testo, tra il cinquantesimo e il novantesimo successivo alla data del decreto di indizione. Le ragioni di quella proposta le abbiamo dibattute e le conosciamo, ma siamo anche disposti ad accettare l'altro termine proposto cioè tra il novantesimo e il centottantesimo giorno. E per dare anche una certa uniformità dobbiamo anche in fondo all'articolo 13, all'ultimo capoverso, apportare una correzione se viene approvata dal Senato, si intende, per cui si dovrà dire « non potendo svolgersi più di quattro, invece di due, *referendum* »; cioè i quattro che abbiamo previsto nei commi precedenti. Così intesa l'opinione della maggioranza della Com-

missione la raccomando all'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per esprimere l'avviso del Governo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Già nel mio intervento di ieri ho avuto occasione di sottolineare la necessità che si pongano limiti alla possibile molteplicità di iniziative di *referendum*.

L'onorevole Terracini sostiene che ci si debba affidare all'autolimita dei nostri cittadini e dice che, se è vero quell'esempio tratto da legislazioni d'oltre mare che citava ieri l'onorevole Rizzo, in realtà da noi le cose nascerebbero diverse e in altri Paesi a noi vicini esse già sarebbero effettivamente diverse.

Non creda l'onorevole Terracini che questa sia proprio la reale situazione di fatto. Potrei documentare ampiamente a questo riguardo: mi limito a citare un solo esempio. Ho qui l'elenco completo, che grazie ad amici mi sono procurato, dei *referendum* che si sono svolti in Svizzera, precisamente nel cantone di Ginevra. Nel Cantone di Ginevra ci sono stati nel periodo dal 1938 al 1948, cioè in dieci anni (badate bene in un periodo in cui c'era la guerra, e quindi c'era anche altro da pensare!) 23 *referendum* federali, 16 cantonali, e in più, come se non bastasse, 6 municipali, sicchè i cittadini di Ginevra sono stati chiamati a votare per *referendum*, in uno spazio di dieci anni, ben 45 volte.

TERRACINI. E Ginevra è sempre in piedi.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. D'accordo, onorevole Terracini; ma noi non possiamo ritenere, con tutto il rispetto che dobbiamo al popolo italiano, che le nostre giovani tradizioni e le nostre abitudini di democrazia siano le stesse tradizioni della democrazia di un popolo come quello svizzero, che nella democrazia è nato e la democrazia ha nel sangue, e che vive in quei piccoli cantoni, dove la vita si svolge con un andamento piuttosto diverso da quello che tiene in uno Stato di 47 milioni di abitanti come è l'Italia.

Per queste ragioni ritengo che vi sia la necessità di un limite e, senza che io entri in dettagli, perchè ciò sarebbe far perdere tempo

prezioso a questa Assemblea, dichiaro di concordare pienamente nel testo testè esposto dall'onorevole presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Il senatore Riccio propone le seguenti modificazioni al testo della Commissione:

« Nel secondo comma, sostituire alle parole: "cinquantesimo ed il novantesimo" le altre: "novantesimo ed il centottantesimo" ».

« Inoltre sostituire alle parole: "siano decorsi almeno sei mesi" le altre: "sia decorso almeno un anno" ».

« Nel terzo comma, sostituire alle parole: "due *referendum*" le altre: "più *referendum* fino a quattro" ».

« Nel quarto comma, sostituire alle parole: "due *referendum*" le altre: "quattro *referendum*" ».

Domando alla Commissione ed al Governo se accettano questi emendamenti.

TUPINI. La Commissione li accetta.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Anche il Governo li accetta.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, chiedo che si proceda alla votazione per divisione. E precisamente che si voti dapprima la prima parte dell'articolo 13, fino alle parole: « tra il cinquantesimo ed il novantesimo successivo alla data del decreto di indizione », e poi la parte seguente, contenente limitazioni nel numero dei *referendum* che si possono proporre nel corso di un anno.

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Onorevole Terracini, lei ha proposto di votare per divisione questo comma e dandone lettura si è riferito puramente e semplicemente al testo originario, dove si dice: « tra il cinquantesimo e il novantesimo »; ma noi abbiamo aderito all'emendamento Riccio sostituendo il cinquantesimo e il novantesimo con il novantesimo e il centottantesimo, ed è su questo testo che si vota, cioè sul testo accettato dalla Commissione e anche dal Governo.

PRESIDENTE. Metterò in votazione l'articolo, comma per comma.

Domando al senatore Rizzo Giambattista se insiste nel suo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Dichiaro di ritrarlo.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione il primo comma dell'articolo 13, con l'avvertenza che il riferimento, in esso contenuto, al secondo comma dell'articolo 11 deve invece essere fatto al terzo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del ripristino del primo comma dell'articolo 11 approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul secondo comma vi è un primo emendamento del senatore Riccio, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire alle parole: «tra il cinquantesimo ed il novantesimo», le altre: «tra il novantesimo ed il contottantesimo».

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Mi permetto, onorevole Presidente, di porle un quesito. La Commissione ha accettato a maggioranza una modificazione al testo primitivo. Il testo del quale l'onorevole Tupini ci ha dato or ora lettura rappresenta quindi il testo della Commissione. Se io presento dunque la formulazione primitiva della Commissione, questa acquista valore di emendamento e deve perciò essere votata con precedenza. Ciò mi sembra strettamente plausibile dal punto di vista regolamentare. Io le chiedo dunque che venga innanzitutto votato il vecchio testo della Commissione, che faccio mio in via di emendamento: «La data di effettuazione del referendum deve essere fissata in un giorno compreso tra il cinquantesimo e il novantesimo successivo alla data del decreto di indizione».

PRESIDENTE. Io debbo mettere in votazione l'emendamento del senatore Riccio, che rimane tale indipendentemente dal fatto che la Commissione vi aderisca o meno.

TERRACINI. Nei limiti in cui la Commissione lo fa proprio, questo emendamento diventa il testo della Commissione. Allora evidentemente un'altra formulazione, che la Commissione non accetti, diviene emendamento nei confronti del testo accettato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Interpreto diversamente il Regolamento. La Commissione può aderire all'emendamento presentato dal senatore Riccio, ma ciò non toglie che si tratti sempre di un emendamento proposto da un senatore al disegno di legge: a termini di Regolamento, pertanto, debbo porlo in votazione prima del testo della Commissione.

Metto ai voti il primo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Riccio al secondo comma dell'articolo in esame. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al secondo emendamento tendente a sostituire alle parole: «se non siano decorsi almeno sei mesi», le altre: «se non sia decorso almeno un anno». Anche questa proposta di modificazione è accettata, tanto dalla Commissione, quanto dal Governo.

TERRACINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Dichiarando che voterò contro anche a questa formulazione, faccio insieme presente che, adottandola, l'esigenza politica di cui il referendum vuole essere l'espressione viene ad essere completamente negletta e disprezzata. Avverrà infatti che, dal momento in cui un cittadino ha preso l'iniziativa di richiedere il referendum — e allora, secondo quel che abbiamo udito da tanti banchi, la situazione sarà tale da potersi dire che la rivoluzione è alle porte — al momento in cui il referendum è indetto, passerà al minimo un anno ... (Commenti).

Non avete sollevato proteste quando furono oratori di parte vostra a dipingere così la congiuntura nella quale i referendum verranno richiesti! Ora, se la richiesta di un referendum denuncia uno stato di disagio popolare, il ritardo di un anno nella sua indizione rappresenterà l'elusione dei motivi che hanno consigliato la inclusione del referendum nella Costituzione, e cioè l'offerta di uno sbocco legale all'insoddisfazione nazionale. Per tale motivo voterò contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Riccio al secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma con gli emendamenti apportativi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma. Il senatore Riccio propone di sostituire alle parole: « qualora siano stati richiesti due *referendum* », le altre: « qualora siano stati richiesti più *referendum* fino a quattro ».

Metto ai voti questo emendamento, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma così modificato, con l'avvertenza che il riferimento, in esso contenuto, al secondo comma dell'articolo 11 deve invece, per il motivo precedentemente esposto, essere fatto al terzo comma dell'articolo stesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento del senatore Riccio, tendente a sostituire, nel quarto comma, alle parole: « non potendo svolgersi più di due *referendum* », le altre: « non potendo svolgersi più di quattro *referendum* ». Chi approva questo emendamento, accettato dalla Commissione e dal Governo, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il quarto comma così emendato, con la stessa avvertenza data al comma precedente. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto infine ai voti, nel suo complesso, l'articolo 13 che, con le modificazioni apportatevi, risulta così formulato:

Art. 13.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci giorni dall'emanazione dell'ordinanza di cui al secondo comma dell'articolo 10 o al terzo comma dell'articolo 11.

La data di effettuazione del *referendum* deve essere fissata in un giorno compreso tra il novantesimo ed il centottantesimo successivo alla

data del decreto di indizione. Non potrà però effettuarsi un *referendum* se non sia decorso almeno un anno dalla data di ultima convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere, o dalla data di effettuazione di un altro *referendum*.

Qualora siano stati richiesti più *referendum* fino a quattro per l'abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tale fine l'indizione del *referendum* può essere ritardata fino a quindici giorni oltre il termine previsto dal primo comma, se per altro *referendum* sia stata emessa l'ordinanza prevista dal secondo comma dell'articolo 10 o dal terzo comma dell'articolo 11.

Non potendo svolgersi più di quattro *referendum* in una medesima convocazione di elettori, gli altri *referendum* eventualmente richiesti per l'abrogazione di altre leggi saranno rinviati alle successive convocazioni, stabilendosi un ordine di precedenza secondo la data delle ordinanze di cui al secondo comma dell'articolo 10 o al terzo comma dell'articolo 11.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

SEZIONE II.

Svolgimento del referendum.

Art. 14.

Entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il *referendum*, a cura del sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno da quello di pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la Provincia, il Comune, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo, il giorno e l'ora della votazione, e reca un tagliando, che è staccato dal presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

PRESIDENTE. Su quest'articolo, che è identico all'articolo 14, approvato dalla Camera

dei deputati, non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 15.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, quattro scrutatori e un segretario, nominati secondo le norme del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Su quest'articolo, che è identico all'articolo 15 approvato dalla Camera dei deputati, non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 16.

Le schede per il *referendum* sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle A e B

allegate alla presente legge. Nella faccia interna si presentano divise verticalmente in tre sezioni, delle quali la centrale contiene l'indicazione degli estremi e del titolo della legge di cui è chiesta l'abrogazione; nella sezione posta a sinistra è scritta, in colore, la parola « abrogazione », e in quella a destra sono scritte, in nero, le parole « non abrogazione ».

Nel caso che il *referendum* debba svolgersi per due leggi, a termini del terzo comma dell'articolo 13, all'elettore vengono consegnate due schede di colore diverso, ciascuna per una delle leggi sottoposte a *referendum*. L'elettore entra due volte in cabina, e la seconda scheda gli viene consegnata per la votazione solamente quando egli ha riconsegnato sigillata la prima.

L'elettore esprime il voto favorevole alla abrogazione apponendo un segno nella sezione posta a sinistra della scheda; quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a destra.


Nel caso che non vengano apposti segni nelle sezioni laterali, il voto non è valido.

PRESIDENTE. Anche per questo articolo il testo proposto dalla Commissione è identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Si dia ora lettura delle tabelle A e B, allegate al disegno di legge, alle quali si riferisce il primo comma dell'articolo in esame.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

TABELLA A.



Abrogazione

Legge

19 , n.

Non abrogazione

N. B. - Nelle schede da distribuire ai votanti la parola « Abrogazione », posta sinistra, dove essere stampata in color rosso.

TABELLA B.


Referendum popolare per l'abrogazione di leggi

(data)

Provincia di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE



PRESIDENTE. I senatori Rizzo Giambattista, Bosco, Borromeo, Gerini, Russo e Lavia hanno proposto di sostituire la dizione del secondo comma dell'articolo con la seguente:

« Nel caso che il *referendum* debba svolgersi per due o tre leggi, a termini del terzo comma dell'articolo 13, all'elettore vengono consegnate due o tre schede di colore diverso, ciascuna per ognuna delle leggi sottoposte a *referendum*. L'elettore entra due o tre volte in cabina; ed ogni scheda gli viene consegnata solamente quando egli ha riconsegnata sigillata la precedente ».

Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per illustrare questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. È un emendamento su cui non può sorgere contrasto, perchè deriva dall'approvazione precedente. Dovrebbe essere però modificato in relazione al fatto che i *referendum* possono essere non solo tre, ma anche quattro. Allora il testo da votare sarebbe questo:

« Nel caso che il *referendum* debba svolgersi per due, tre o quattro leggi, a termini del terzo comma dell'articolo 13, all'elettore vengono consegnate due, tre o quattro schede di colore diverso, ciascuna per ognuna delle leggi sottoposte a *referendum*. L'elettore entra due, tre o quattro volte in cabina; ed ogni scheda gli viene consegnata solamente quando egli ha riconsegnata sigillata la precedente ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

TUPINI. La questione è duplice; prima accettare l'emendamento, poi l'emendamento all'emendamento. La Commissione è favorevole all'emendamento e all'emendamento dell'emendamento.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti, nella dizione modificata dallo stesso proponente, l'emendamento sostitutivo del secondo comma presentato dal senatore Rizzo Giambattista. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 16 così emendato, con l'intesa che, con l'approvazione dell'articolo stesso, si intenderanno approvate anche le tabelle A e B.

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Sugli articoli da 17 a 20, per i quali il testo proposto dalla Commissione è identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 17.

Le funzioni attribuite dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati all'Ufficio centrale circoscrizionale sono esercitate dal Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, per i comuni compresi in quest'ultima.

Il Tribunale procede, con l'intervento di tre magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal Presidente, entro venti giorni dal decreto che indice il *referendum*. Sono nominati eventualmente anche magistrati supplenti per sostituire i predetti in caso di impedimento.

Sulla base dei verbali di scrutinio, che gli vengono trasmessi dagli uffici elettorali, il Tribunale dà atto del numero degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione nella provincia, del numero complessivo di elettori che hanno votato e dei conseguenti risultati del *referendum* nella provincia stessa.

Delle operazioni e della conseguente determinazione di risultato è redatto apposito verbale in duplice esemplare, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale medesimo, e l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, alla Corte di cassazione, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici elettorali e ai documenti annessi.

(È approvato).

Art. 18.

La Corte di cassazione, in pubblica adunanza, presieduta dal primo presidente e costituita da due presidenti di sezione e quattro consiglieri, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici per

il *referendum*, e comunque non oltre i quindici giorni dall'effettuazione di esso, procede, con intervento del procuratore generale, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Cassazione, che redige il verbale delle operazioni in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa, e gli altri sono trasmessi rispettivamente alle due Camere e al Ministro di grazia e giustizia.

(È approvato).

Art. 19.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di *referendum* presentati, entro tre giorni dalla data di chiusura delle operazioni di cui all'articolo 17, ai tribunali indicati nell'articolo medesimo, o alla Corte di cassazione, decide quest'ultima, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima dell'accertamento ivi previsto, al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo.

(È approvato).

Art. 20.

Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole alla abrogazione, dopo la trasmissione al Ministro di grazia e giustizia del verbale delle operazioni di cui all'articolo 18, il Presidente della Repubblica con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o dell'altro atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, che hanno formato oggetto del *referendum*.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale* e inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 21, sul quale è stato presentato un emendamento da parte del senatore Rizzo Giambattista. Si dia lettura dell'articolo.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 21.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista ha proposto di aggiungere, in fine, la seguente disposizione:

« Il Presidente della Repubblica può peraltro nel decreto stesso ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione ».

Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per svolgere questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Per questo emendamento spero di essere una volta tanto d'accordo con i colleghi di parte comunista, ed in particolare col senatore Terracini, poichè io non ho fatto altro che portare davanti al Senato un emendamento che nell'altro ramo del Parlamento fu proposto dal deputato La Rocca. Allora la 1^a Commissione prima e la Camera dei deputati dopo votarono un termine che era sensibilmente più lungo di quello dei trenta giorni proposto dal senatore La Rocca.

Il problema è stato già deliberato in sede di discussione generale nella quale è stata fatta notare l'incongruenza che entri in ogni caso immediatamente in vigore l'abrogazione nonostante possano esserci rapporti giuridici talmente complessi e conseguenze così dannose che inducano il Capo dello Stato a ritardare entro un certo limite di tempo l'entrata in vigore dell'abrogazione medesima.

Fu fatto l'esempio da parte dell'onorevole Sottosegretario, e lo riprendo anche io perchè mi sembra molto significativo, di un *referendum* abrogativo di una specifica norma penale che sia stata respinta dal corpo elettorale perchè la pena sembrava eccessiva non perchè il fatto in se stesso non dovesse essere penalmente incriminabile. In quel caso, nello stesso momento in cui la norma viene abrogata con la votazione del corpo elettorale, sorge la necessità di una nuova norma che regoli il caso

1948-51 - DCCXLIII SEDUTA

DISCUSSIONI

20 DICEMBRE 1951

controverso e sottoponga quell'azione ad altra pena.

In sostanza questa esigenza è stata tenuta presente dalla Commissione che ci ha proposto un rimedio che non possiamo però accettare. Essa ci ha detto che in questo caso il Governo provvederebbe con un decreto-legge che successivamente sarebbe proposto al Parlamento per la conversione.

Ritengo invece che sia molto più opportuno che sia dato al Parlamento medesimo la possibilità di provvedere sia pure con le procedure abbreviate previste nella Costituzione.

Vorrei infine richiamare la vostra attenzione sul fatto che il termine di trenta giorni è quello previsto dalla Carta costituzionale per quanto riguarda la promulgazione delle leggi ordinarie. Infatti le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.

E fu proprio questo il motivo che fu fatto valere nell'altro ramo del Parlamento dall'onorevole La Rocca che disse che, se si dava la facoltà al Presidente della Repubblica di ritardare la promulgazione della legge ordinaria, si doveva dare ugualmente la facoltà di ritardare fino ad un mese l'entrata in vigore della abrogazione popolare. La Camera dei deputati fu di diverso avviso perchè elevò il termine a 60 giorni, altri fecero proposte di termini ancora più lunghi.

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. Il senatore Benedetti ha proposto 20 giorni.

RIZZO GIAMBATTISTA. Io sono d'avviso di fissare il termine di trenta giorni che mi sembra tale da permettere che, sia pure con procedure rapidissime, il Parlamento deliberi sulla materia oggetto del *referendum*.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione ed al Governo di esprimere il loro parere sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione si rimette alla decisione del Senato.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento proposto dal senatore Rizzo, e sa che così facendo dà esecuzione diretta alla volontà dell'Assemblea costituente.

Credo doveroso ricordare che nella seduta del 16 ottobre 1947 dell'Assemblea costituente,

l'onorevole Condorelli, riprendendo un motivo già in precedenza accennato dall'onorevole Perassi, aveva posto in rilievo che « si potrebbe creare una lacuna, anzi addirittura una voragine attraverso una norma di abrogazione » e aveva fatto richiesta che ci fossero « strumenti attraverso i quali quella possibile lacuna fosse colmata ». Quali potessero essere questi strumenti precisò con la sua consueta precisione l'onorevole Ruini, presidente della Commissione dei 75. Egli disse che « l'espressione " modalità di attuazione del *referendum* " va intesa in senso lato, come diceva poc'anzi l'onorevole Condorelli. Per dissipare una sua preoccupazione sarà necessario fare una legge generale sul *referendum* che dovrà risolvere molti casi, tra gli altri quello sollevato dall'onorevole Condorelli. Se il popolo si pronunzia per l'abrogazione di una data legge, ciò non vuol dire che vi sia una vacanza nell'ordinamento legislativo, e che la materia relativa resti temporaneamente senza norme di legge. Potrà la legge sul *referendum* stabilire che, anche quando il popolo si sia pronunziato perchè venga abrogata una data legge, questa rimanga in vigore per un dato periodo nel quale il Parlamento dovrà esaminare, se occorrono, le nuove norme regolatrici della materia ».

Quindi l'allora presidente della Commissione dei 75, onorevole Ruini, riteneva possibile addirittura una norma generale sospensiva. In questo caso viceversa il testo già approvato dalla Camera e ora, con diversi termini, proposto dall'onorevole Rizzo Giambattista, propone una facoltà discrezionale del Presidente della Repubblica di sospendere, quando ce ne siano le circostanze, l'entrata in vigore della legge di abrogazione. Mi sembra molto opportuno che questo potere sia dato al Presidente della Repubblica, e ciò la nostra Costituzione consente nel modo più preciso.

PRESIDENTE. Fo presente al Senato che la Camera dei deputati aveva disposto all'articolo 21 che il Presidente della Repubblica può ritardare l'entrata in vigore della legge di abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla pubblicazione. La Commissione del Senato ha soppresso, nel testo da essa proposto, questa parte dell'articolo. L'emendamento del senatore Rizzo Giambattista tende a ripristinare tale facoltà del Pre-

sidente della Repubblica, limitando però a 30 giorni dalla pubblicazione il periodo di tempo per il quale può essere ritardata l'entrata in vigore della legge di abrogazione.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Rizzo, per il quale la Commissione si rimette al Senato e che il Governo invece accetta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 21 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 22.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario all'abrogazione, di tale risultato è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o singole disposizioni, prima che siano trascorsi tre anni.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23, per il quale il testo della Commissione è identico a quello approvato dalla Camera.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 23.

Per ciò che non è regolato dai precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico per la elezione della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 24.

Le operazioni di *referendum* sono sospese se, in qualunque momento compreso tra la comunicazione di cui all'articolo 5 e la data di effettuazione del *referendum*, la legge o l'atto avente forza di legge o le singole disposizioni di essi, cui il *referendum* si riferisce, vengono abrogati.

La sospensione è disposta con ordinanza dell'Ufficio centrale, da comunicarsi a sensi dell'articolo 10, se l'abrogazione intervenga prima dell'indizione del *referendum*. È disposta con ordinanza della Corte di cassazione, nella composizione di cui all'articolo 18, se l'abrogazione intervenga successivamente.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista ha proposto di sostituire, nel primo comma, alle parole: « momento compreso tra la comunicazione di cui all'articolo 5 » le altre: « momento compreso tra la redazione del verbale di cui all'articolo 1 ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Ritiro questo emendamento, in quanto superato dalle precedenti votazioni.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 24. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sugli articoli dal 25 al 29 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

CAPO II.

REFERENDUM PER L'APPROVAZIONE DELLE LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E DELLE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI

Art. 25.

Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti, nella comunicazione al Governo dell'approvazione della legge, debbono indicare se questa sia avvenuta con la maggioranza prevista dal comma

primo o con quella prevista dal comma terzo dell'articolo 138 della Costituzione.

(È approvato).

Art. 26.

Nel caso che l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal comma primo dell'articolo 138 della Costituzione, il Governo deve provvedere all'immediata pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* con il titolo « Testo di legge costituzionale approvato dalle Camere a maggioranza assoluta in seconda votazione », completato dall'indicazione del contenuto della legge stessa e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda a *referendum* popolare.

Il testo suddetto deve essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale* distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

(È approvato).

Art. 27.

Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista nell'articolo precedente non sia stata avanzata domanda di *referendum*, o la domanda sia stata avanzata da un numero di richiedenti inferiore al minimo previsto dall'articolo 138, comma secondo, della Costituzione, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge, e si procede alle normali formalità di « visto » e pubblicazione previste per le altre leggi.

La promulgazione è espressa, in tal caso, dalla seguente formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« Le due Camere del Parlamento, con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

« Non essendo stata proposta domanda di *referendum* popolare;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale ».

(Testo della legge)

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo di Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

(È approvato).

Art. 28.

Quando vi sia domanda di *referendum* da parte degli elettori o dei Consigli regionali, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste nel capo precedente per le richieste di *referendum* di abrogazione delle leggi e degli atti aventi valore di legge.

All'inizio di ogni foglio per le firme dei richiedenti deve essere ripetuta a stampa o con stampigliatura l'indicazione della legge costituzionale che si vuole sottoporre a *referendum* e della data e del numero della *Gazzetta Ufficiale* nel quale è avvenuta la pubblicazione prevista dall'articolo 26.

Le richieste di elettori o di Consigli regionali nel numero e nel termine previsti dall'articolo 138, comma secondo, della Costituzione, debbono essere presentate rispettivamente alle Corti di appello a norma dell'articolo 4 e alla Corte di cassazione a norma dell'articolo 11.

L'ordinanza con cui l'Ufficio centrale dà atto del mancato raggiungimento, entro il termine suddetto, del numero minimo di richieste, in sede di computo preventivo ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 o in sede di computo finale ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma o dell'articolo 11, penultimo comma, è immediatamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e si applica al precedente articolo 27.

(È approvato).

Art. 29.

La domanda di *referendum* da parte di un quinto dei membri di una Camera viene trasmessa dal Presidente della Camera stessa direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'articolo 30, sul quale sono stati presentati due emendamenti da parte del senatore Rizzo Giambattista.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

Art. 30.

Il *referendum* popolare è indetto con decreto del Presidente della Repubblica dopo l'invio alla Presidenza del Consiglio della domanda di cui all'articolo precedente o dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* popolare attestante, ai sensi degli articoli 10 e 11, la regolarità della richiesta di *referendum* da parte degli elettori o dei Consigli regionali.

L'indizione del *referendum* è effettuata nei termini e con le modalità previste ivi contenute circa l'intervallo minimo da precedenti consultazioni elettorali.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista ha formulato le seguenti proposte di modificazioni :

« Nel primo comma aggiungere, in fine, la seguente disposizione :

” Per questa ordinanza non si applica il disposto dall'articolo 12 ” » ;

« Sostituire alla dizione del secondo comma quella del secondo comma dello stesso articolo nel testo votato dalla Camera ».

Il primo emendamento deve, però, considerarsi decaduto in seguito alla soppressione dell'articolo 12.

Il senatore Rizzo Giambattista ha facoltà di illustrare il secondo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. La prima parte dell'emendamento, che si richiama all'articolo 12, è assorbita poichè l'articolo 12 non è stato approvato dal Senato.

Resta invece il secondo problema su cui debbo richiamare l'attenzione della Commissione e del Senato. Il testo votato dalla Camera, al quale chiedo di ritornare, disponeva che « l'indizione del *referendum* è effettuata a termini dell'articolo 13 (che abbiamo già votato). È in facoltà del Presidente della Repubblica derogare alle prescrizioni ivi contenute circa l'intervallo minimo da precedenti consultazioni elettorali ».

La Commissione del Senato invece esclude che il Presidente della Repubblica abbia la facoltà prevista dal testo dell'altro ramo del Parlamento. Io ritengo che sia opportuno ritornare al testo della Camera e conferire tale facoltà al Presidente.

È vero che il *referendum*, che si inserisce nel procedimento di formazione della legge costituzionale, non può obbedire, per le necessità stesse della formazione di tali leggi, ai vincoli che sono disposti per i comuni *referendum* abrogativi. Ma la facoltà data al Presidente può evitare il grave inconveniente di ricorrere anche a brevissima distanza di tempo ad un *referendum* abrogativo e successivamente ad un *referendum* costituzionale o viceversa.

Evidentemente in tal caso il Presidente della Repubblica farebbe uso della sua facoltà di concentrare in un sol giorno di consultazione popolare sia il *referendum* abrogativo che costituzionale nell'ipotesi in cui la differenza di tempo fra l'uno e l'altro sia così modesta da rendere assolutamente incongruo e dannoso ricorrere a due successive consultazioni popolari.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio parere sull'emendamento in esame.

TUPINI. L'emendamento dell'onorevole Rizzo a questo riguardo non tocca la sostanza dell'articolo nè l'intera architettura della legge. Quindi noi ci rimettiamo alla decisione del Senato.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si rimette anch'esso alla decisione del Senato, perchè con la formulazione proposta dalla Commissione per l'articolo 13 c'è un tale margine per i poteri del Presidente, fra la data minima e la data massima, che anche attraverso la formula della Commissione si possono ottenere gli stessi risultati che si propone il senatore Rizzo.

Comunque non sarò certo io, autore del testo della Camera, che dirò agli onorevoli senatori di votare contro l'emendamento Rizzo.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione dell'emendamento del senatore Rizzo Giambattista, tendente a sostituire alla dizione del secondo comma proposta dalla Commissione quella approvata dalla Camera dei deputati.

Do prima lettura del secondo comma dell'articolo 30 nel testo approvato dalla Camera.

« L'indizione del *referendum* è effettuata a termini dell'articolo 13. È in facoltà del Presidente della Repubblica derogare alle prescrizioni ivi contenute circa l'intervallo minimo da precedenti consultazioni elettorali ».

Metto quindi ai voti l'emendamento del senatore Rizzo, per il quale tanto la Commissione, quanto il Governo si rimettono al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 30 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia ora lettura dell'articolo 31 e delle tabelle C e D, allegate al disegno di legge, alle quali si riferisce il terzo comma dell'articolo.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 31.


Le disposizioni previste nella sezione seconda del precedente capo per lo svolgimento del *referendum* di abrogazione delle leggi e la proclamazione dei risultati si applicano anche al *referendum* previsto dal presente capo.

Le schede di votazione sono conformi a quelle descritte dall'articolo 16 con la differenza che nella sezione sinistra sono scritte le parole « non approvazione » e nella sezione destra le parole « approvazione ». Il testo della legge da approvare è identificato con la indicazione del suo titolo e della *Gazzetta Ufficiale*, nella quale è avvenuta la pubblicazione di cui all'articolo 26.

Le caratteristiche essenziali delle schede stesse sono conformi al modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

L'elettore esprime il voto favorevole alla approvazione della legge apponendo un segno nella sezione posta a destra della scheda; quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a sinistra.

TABELLA 6.



Non approvazione	Legge costituzionale pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del - - - - 19 , n. - - - -	Approvazione
------------------	---	--------------

N. B. — Nel e schede da distribuire ai votanti le parole «Non approvazione», poste a sinistra, devono essere stampate in rosso.

TABELLA D.


Referendum popolare su leggi costituzionali

(data)

Provincia di _____

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE



PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista ha proposto di ripristinare la dizione del quinto comma dell'articolo 31 nel testo votato dalla Camera, soppresso dalla Commissione.

Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo per illustrare questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Anche in questo caso sono d'accordo col testo della Camera. Siamo nel campo del *referendum* costituzionale, non abrogativo, cioè del *referendum* che si fa nell'ipotesi che sia stato richiesto dopo l'approvazione parlamentare di una legge in materia costituzionale; approvazione che è duplice e nella seconda deliberazione con maggioranza assoluta. Si tratta cioè di leggi formate con una procedura particolare di gran lunga più rigorosa che per le leggi ordinarie, procedura che è dettata dalla natura stessa della legge.

Ora se un elettore va nella cabina e non appone segni nelle sezioni laterali delle schede nelle quali può essere scritto il sì o il no, io ritengo sia opportuno stabilire quello che ha stabilito la Camera dei deputati, e cioè che il voto si considera favorevole alla approvazione della legge.

Qua ritorna quel problema che più volte è stato richiamato, il problema dei rapporti tra l'attività legislativa del Parlamento e l'intervento popolare diretto nel campo della legislazione.

In sostanza c'è già una legge che è stata votata dal Parlamento con particolari rigorose forme la quale può essere sottoposta a *referendum* e per cui si deve supporre che se l'elettore non esprime alcuna volontà intende mantenere quel testo che è stato votato dall'organo legislativo normale con le procedure previste nella ipotesi di legge costituzionale.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Vorrei chiedere al collega senatore Rizzo perchè non svolga fino alla sua ultima conseguenza il suo ragionamento e non proponga, se non in questa, nella sede opportuna, che i deputati o i senatori i quali, discutendosi una legge di revisione costituzionale si astengono dalla votazione, vengano computati fra i favorevoli ad essa. Se ci sentiamo infatti autorizzati a coartare o riempire di una sostanza che gli è estranea il voto di un

cittadino, allo stesso titolo possiamo farlo nei confronti di noi stessi. Ma poichè a nessuno verrà certo mai in mente di sostenere che il deputato o il senatore che si astengono dal voto votano con ciò a favore, io mi meraviglio altamente che vi sia qualcuno che sostiene tale tesi nei confronti del semplice cittadino. Il cittadino ha diritto in occasione del *referendum* sia di astenersi come di non andare a votare (ma di ciò parlerò più lungamente in sede di articolo 37). Ora è del tutto inaccettabile il criterio che colui il quale, essendosi interessato del *referendum*, entrato che sia nella cabina ritiene di non dover prendere posizione, debba essere senz'altro messo sul piatto favorevole della bilancia o sul contrario. Egli vota, ma non si pronuncia: rispettiamone la volontà. Il che può forse essere inopportuno nell'opinione di certuni; ma certamente è onesto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso in merito all'emendamento del senatore Giambattista Rizzo.

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento, non per le ragioni esposte dal senatore Terracini, ma per un elementare principio di logica. Considerare infatti questa mancanza di espressione di volontà come espressione positiva, o meglio, favorevole ci sembra cosa talmente assurda che ci si meraviglia come la Camera dei deputati abbia potuto accettarla.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario ad esprimere l'avviso del Governo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si rimette al Senato. Tiene però a sottolineare che la tesi della Camera non è affatto assurda: tanto poco è assurda, che ci sono molte legislazioni di Paesi progrediti che contengono proprio questa disposizione, ed io invito il senatore Canaletti Gaudenti a leggere uno studio molto interessante di un nostro costituzionalista, il professore Esposito, il quale ha fatto uno spoglio completo di tutta la legislazione relativa alla materia del *referendum*, ed ha formato una raccolta estremamente abbondante di norme del genere.

Questi casi trovano la giustificazione loro nel principio che la presunzione di corrispondenza alla volontà popolare del testo sul quale si fa il *referendum* nasce dal fatto che esso è stato

approvato dai due rami dell'Assemblea, i quali fino a prova contraria si presuppongono interpreti della volontà popolare. Di conseguenza, quando si fa un *referendum* costituzionale vuol dire che si ritiene, in relazione a queste leggi costituzionali, che ci sia un certo numero di cittadini che dissente dal Parlamento; quindi la volontà espressa dal Parlamento può essere posta nel nulla soltanto da chi va a votare e vota contro il pensiero del Parlamento. Ora, evidentemente, colui che va a votare e non fa segni sulla scheda non è contrario alla volontà del Parlamento. Questo mi pare pacifico. Comunque, la cosa non è di molta importanza, ed io non faccio che rimettermi a quella che sarà la decisione del Senato.

PRESIDENTE. Il quinto comma dell'articolo 31 nel testo approvato dalla Camera dei deputati è del seguente tenore:

« Nel caso che non vengano apposti segni nelle sezioni laterali, il voto si considera favorevole all'approvazione della legge ».

Nel testo della Commissione questo comma è soppresso.

Il senatore Rizzo Giambattista ne propone il ripristino con un emendamento non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette al Senato.

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 31 nel testo proposto dalla Commissione, con l'intesa che, con l'approvazione dell'articolo stesso, si intenderanno approvate anche le tabelle C e D. Chi è favorevole è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 32.

Se il risultato del *referendum*, proclamato dalla Corte di cassazione, sia nel senso dell'approvazione della legge, il Governo promuove immediatamente la promulgazione della medesima da parte del Presidente della Repubblica.

La promulgazione è espressa con la seguente formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« Le due Camere del Parlamento hanno approvato e il Corpo elettorale, con il *referendum* del (data), ha confermato;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

PRESIDENTE. I senatori Rizzo Giambattista, Bosco, Borromeo, Gerini, Russo e Lavia hanno proposto di aggiungere, dopo il primo comma, la seguente disposizione:

« La legge si considera anche approvata se alla votazione per il *referendum* non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ».

Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per svolgere questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Vi confesso che poco fa sono stato tentato di chiedere la parola per fatto personale, quando il senatore Terracini ha parlato di onestà nell'interpretazione della volontà popolare. Me ne sono astenuto perchè quella espressione del senatore Terracini, che evidentemente è andata al di là del suo pensiero, doveva più che a me intendersi rivolta non solo alla legislazione straniera che ammette quel principio, ma addirittura all'altro ramo del Parlamento.

L'emendamento merita tutta l'attenzione del Senato perchè pone questo quesito: è possibile che il *referendum* costituzionale debba essere ritenuto valido anche quando alla votazione partecipa un numero esiguo di elettori? In altre parole è ammissibile che la volontà del Parlamento, che si è espressa con le forme rigorose previste dall'articolo 138 della Costituzione, venga messa nel nulla anche se ad esempio alla votazione popolare partecipi il 20 per cento degli elettori e l'11 per cento degli elettori voti contro la volontà del Parlamento?

Qua si presentano due questioni, una di ordine costituzionale e una di merito. Su quella di ordine costituzionale sono d'accordo con l'onorevole Benedetti, perchè egli, proponente di un disegno di legge in materia di *referendum*, dice che c'è una lacuna nella Costituzione per cui egli propone di riempire questa lacuna attraverso un articolo secondo cui, a differenza di quanto propongo io, nel caso non viene richiesto un *quorum* di votanti.

Ma a parte il consenso autorevole del collega Benedetti, ritengo che lo stesso testo della Costituzione, cioè l'articolo 138, consenta una piena libertà di decisione da parte del Parlamento per la legge ordinaria in esame. Perchè la consente? Perchè l'articolo 138 della Costituzione va integrato evidentemente con l'articolo 75 della Costituzione.

Se infatti dovesse essere ritenuto che l'articolo 138 della Costituzione rappresenta un sistema in sè compiuto per cui in materia di *referendum* costituzionale, non ci si possa riferire ad alcun altro articolo della Costituzione, dovremmo rilevare che in tale articolo non si troverebbe addirittura una norma che ci dica chi sono gli elettori del *referendum* costituzionale. Ed invece gli elettori anche per quel *referendum* sono gli elettori per la Camera dei deputati; cioè in proposito la disposizione specifica che è detta nell'articolo 75 per quanto riguarda il *referendum* abrogativo vale anche per il *referendum* costituzionale.

Se fosse vero che il *referendum* costituzionale è tutto nell'articolo 138 della Costituzione, nella legge di attuazione non potremmo addirittura dire nulla in materia di *referendum* costituzionale. Dovremmo cioè addirittura ritenere che per il *referendum* costituzionale non vale l'ultimo comma dell'articolo 75 che demanda alla legge le modalità di attuazione del *referendum*. Io ritengo quindi, e spero di avere consenzienti la Commissione e il Governo, che in proposito non ci sia alcuna preclusione di ordine costituzionale.

Ciò detto dal punto di vista costituzionale, io ritengo che vi sono ragioni fortissime per imporre un *quorum* che è lo stesso *quorum* del *referendum* abrogativo. Per il caso del *referendum* abrogativo il legislatore vuole, come presupposto di validità del *referendum*, una votazione cui partecipi almeno il 50 per cento

degli elettori, cioè la maggioranza degli aventi diritto.

Ora nella ipotesi del *referendum* costituzionale noi abbiamo già una pronunzia di volontà del Parlamento che si è espresso con particolari forme la quale non deve essere posta nel nulla assai facilmente.

Io ritengo quindi che una identità di motivi razionali induca ad accogliere il *quorum* che dà una serietà particolare al *referendum*. Ripeto ancora una volta che sarebbe sconveniente ed incongruente che la volontà del Parlamento fosse messa nel nulla da un Corpo elettorale che si presentasse alle urne con una percentuale minima.

Confido quindi che il mio emendamento possa essere accettato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione è contraria all'emendamento del senatore Rizzo che è pregato di leggere l'articolo 138 della Costituzione che prescrive: « La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi »; cioè di coloro che hanno diritto a votare. Stando così le cose non sappiamo come dare ingresso ad un emendamento che è contrario proprio a quello che è espressamente stabilito dalla Costituzione a questo proposito. Nè si può dire che la legge costituzionale a questo riguardo sia stata monca perchè non si esprime soltanto nei termini che ho ricordato, perchè quando il costituente ha voluto qualche cosa di preciso lo ha detto. Infatti l'articolo 75 della Costituzione ha fatto espresso riferimento alla maggioranza dei voti validi. Esso dice: « la proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi ».

Ora per il combinato disposto degli articoli 138 e 75 della Costituzione noi abbiamo chiara la volontà del legislatore, nel senso di non poter assolutamente ritenersi valido il risultato del *referendum* quando non vi abbia partecipato la maggioranza di coloro che hanno diritto a votare. Per questa ragione prego il Senato di voler tener fermo il testo della Commissione e di non approvare l'emendamento Rizzo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, per esprimere l'avviso del Governo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono dolente di non poter dare la mia adesione all'emendamento proposto dal senatore Rizzo, non solo per le considerazioni testè esposte dal presidente della Commissione, ma anche per un altro motivo. In sostanza bisogna tener presente che l'articolo 138, che detta le norme sulla revisione della Costituzione, e prevede un intervento del popolo in forma di *referendum*, non può fare riferimento ad una figura di *referendum* che sia diversa dalla figura del *referendum* abrogativo di cui parla l'articolo 75 della Costituzione. In sostanza, ci sono diversi presupposti; però ci debbono essere identiche modalità di applicazione dell'istituto; di conseguenza, se in sede di *referendum* abrogativo si richiede la partecipazione al voto del 50 per cento degli elettori, identica partecipazione si deve richiedere anche in occasione della legge costituzionale. Si potrebbe obiettare: quando si tratta di discutere di una legge costituzionale una manifestazione di volontà c'è già stata, come io stesso dicevo poc'anzi, e c'è una specie di appello contro il giudizio del Parlamento, fatto al Paese. Ma non possiamo dimenticare che la nostra Costituzione, e ne è documento l'articolo 138, è ispirata a quello che può chiamarsi il *favor stabilitatis*, cioè un favore per la persistenza della norma costituzionale. Siamo di fronte ad una Costituzione rigida, non ad una Costituzione flessibile; i costituenti hanno voluto che, se non fosse ben chiara una volontà abrogatrice, la norma costituzionale dovesse restare fissa; ora mi pare evidente che, una volta che del giudizio se convenga o non convenga modificare la Costituzione è investito il popolo, se oltre la metà dei cittadini non si reca a votare, ciò significa che non è sentita nel popolo la volontà di modificare quel certo articolo della Costituzione. In questo spirito, e con il desiderio di rispettare la volontà dell'Assemblea costituente, mi dichiaro contrario all'emendamento del senatore Rizzo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Rizzo Giambattista ed altri, non accettato nè dalla Commissione

nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 32 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sugli articoli da 33 a 36 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 33.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia sfavorevole all'approvazione della legge, si dà notizia del risultato medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e la legge si considera non approvata.

(È approvato).

CAPO III.

INIZIATIVA DEL POPOLO NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI

Art. 34.

La proposta, da parte di almeno cinquanta-mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata dalle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere del Parlamento.

Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta.

Possono essere proponenti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

(È approvato).

Art. 35.

Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni degli articoli 2 e 3.

I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto.

(È approvato).

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36.

Le spese per lo svolgimento delle operazioni di cui ai capi I e II della presente legge, attinenti ai *referendum* popolari, sono a carico dello Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stanziare le somme all'uopo occorrenti.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'articolo 37, ultimo del disegno di legge.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 37.

Le disposizioni penali contenute nel titolo VII del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e quelle riguardanti lo adempimento del dovere del voto, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le disposizioni previste dall'articolo 79 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati si applicano ai sindaci che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 69, 70, 71 e 80 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di *referendum* o per proposte di leggi, di cui alla presente legge, o voti o astensioni di voto relativamente ai *referendum* disciplinati nei capi I e II della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 77 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del *referendum*.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Nel primo comma di questo articolo 37, in modo da non richiamare l'attenzione, con passi felpati, si introduce nell'istituto del *referendum* l'obbligatorietà del voto...

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. Passi felpati? Ma se lo ha studiato la Commissione.

TERRACINI. Dirò allora « fra il chiasso dell'Assemblea ». Mi pare invece che il problema esiga quanto meno una breve discussione. Qui non siamo in tema di elezioni e, quand'anche lo fossimo, non rinuncerei a risolleverare tutte le obiezioni e le riserve sopra l'obbligatorietà del voto, quelle stesse che abbiamo sollevato quando trattammo delle leggi elettorali. Qui siamo in tema di *referendum*; e non v'è dubbio che la scheda, richiesta e descritta in questo disegno di legge, non ha nulla a che fare con la scheda che il cittadino pone nell'urna delle elezioni. Ma se anche le forme loro fossero le stesse, la sostanza dell'atto civico, il suo significato, il suo valore politico, la sua forza cogente resterebbero completamente diverse. Noi dobbiamo riferirci all'articolo 75 della Costituzione, dove si parla del *referendum*. Ora, se non mi sbaglio, il terzo comma dell'articolo 75 dice: « hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati ». Un diritto, dunque; non un dovere. E cioè il cittadino può, se vuole, partecipare al *referendum*; e mi pare veramente arbitrario voler trasformare ciò che la Costituzione definisce espressamente come una facoltà in un obbligo. So che ogni diritto comporta un dovere, ce lo siamo sentito dire tante volte. Ma stiamo parlando di cose serie e credo che dovremmo dimenticare le frasi fatte.

D'altra parte il comma quarto dello stesso articolo 75 esprime chiaramente il concetto che anche la non partecipazione al *referendum* pesa sul risultato di questo.

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. Appunto per questo!

TERRACINI. Allora lei vuole avvalersi di una norma precisa della Costituzione per raggiungere un risultato diverso da quello che la Costituzione persegue! Il quarto comma dell'articolo 75 dice infatti: « La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi ».

Come vogliamo togliere ai cittadini il diritto di comportarsi così che quel particolare *referendum* sia nullo *a priori*, come non avvenuto?

Se il cittadino si astiene nel *referendum*, non avviene come nelle elezioni sul cui risultato in via giuridica l'astensione non pesa. Per il *referendum* la Costituzione prevede l'effetto dell'astensione. Noi non possiamo nè dobbiamo impedire perciò al cittadino di esercitare l'influenza che meglio vuole sul risultato del *referendum*.

Alla stregua dell'articolo 75 il cittadino può infatti influire sull'esito del *referendum* sia votando *sì*, che votando *no*, oppure astenendosi. Perciò propongo che, nell'articolo 37 del disegno in esame, venga soppresso l'inciso: « e quelle riguardanti l'adempimento del dovere del voto ».

RIZZO GIAMBATTISTA. E per il *referendum* costituzionale?

TERRACINI. Benchè l'articolo 37 si riferisca a tutto il contenuto della legge, quanto ho detto si riferisce soltanto all'articolo 75. Ma se io riprendessi le argomentazioni sue di poco fa, onorevole Rizzo, . . .

Voci dal centro. Ma il Senato le ha bocciate.

TERRACINI. Appunto. E perciò non le ripeto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per esprimere il parere della Commissione.

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. Sottolineo che l'articolo 75 dice, al comma terzo: « Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati ». Faccio osservare pertanto che si tratta di un diritto, non di una facoltà.

TERRACINI. Appunto, è un impegno ben maggiore.

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. Nell'altro capoverso si richiede poi una maggioranza qualificata: « La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi ». È evidente che coloro i quali sono contrari alla abrogazione non hanno che da fare propaganda per l'astensione. Nell'intento appunto di frustrare questa manovra è stato introdotto il principio della obbligatorietà.

La Commissione si è preoccupata che per il *referendum* abrogativo è richiesta una maggioranza qualificata, e ha voluto impedire che

i partiti contrari all'abrogazione di una legge facciano propaganda per l'astensione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento proposto.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo aderisce alle chiare considerazioni dell'onorevole Canaletti Gaudenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Terracini, tendente a sopprimere dall'articolo 37 le parole: « e quelle riguardanti l'adempimento del dovere del voto ». Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettati nè dalla Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Metto allora ai voti l'articolo 37 nel testo di cui è già stata data lettura. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Rimane da discutere la disposizione transitoria che la Commissione si è riservata di proporre. Pertanto rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevole Presidente, poichè siamo in sede di definizione dell'ordine del giorno per le sedute di domani, io mi permetto di ripresentarle la richiesta che feci già ieri sera, allorchè le domandai che venisse fissata per la seduta di oggi, con carattere d'urgenza, la discussione dell'interpellanza che era stata letta allora dall'onorevole Segretario della nostra Assemblea. Il rappresentante del Governo, per l'appunto l'onorevole Lucifredi, non ritenne però di potersi impegnare nel senso da me richiesto, e la votazione del Senato fu sfavorevole alla mia proposta. Tuttavia l'onorevole Lucifredi si era impegnato a comunicarla al Governo, e suppongo che egli l'abbia fatto. Anzi, ne sono certo; come sono certo che la Presidenza del Senato ha provveduto per conto suo ad esprimere il desiderio mio a chi di dovere. Dato ciò, io mi permetto di chiedere nuovamente che l'interpellanza, la cui urgenza è ulteriormente

maturata nel corso di queste ultime 24 ore, venga posta all'ordine del giorno della seduta mattutina o pomeridiana di domani. E poichè altre numerose interrogazioni sono state presentate sullo stesso argomento, esse potrebbero ugualmente essere poste all'ordine del giorno.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri e ad interim dell'Africa italiana*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri e ad interim dell'Africa italiana*. Se non erro, mi si è informato adesso, in questo momento (e avevo sentito qualcosa prima alla Camera dei deputati) che si tratta di argomento che è in connessione con le recenti alluvioni e con i profughi ecc. Dovendosi occupare domani il Senato delle leggi a beneficio degli alluvionati, durante quel dibattito o alla fine, il Governo potrà dare una risposta anche alla interpellanza.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Non so se debbo interpretare le dichiarazioni del Presidente del Consiglio nel senso che domani io potrò svolgere la mia interpellanza.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri e ad interim dell'Africa italiana*. No, perchè ci sono cose senza dubbio molto più urgenti. Se però ci fosse una deliberazione sulle leggi per gli alluvionati, penso che sarà possibile anche dare le informazioni necessarie su questo argomento.

TERRACINI. Il tema della mia interpellanza ha un carattere di urgenza che sta al pari dell'urgenza della materia di cui è sostanziato il disegno di legge che dovremo domani esaminare ed approvare. Ma la questione che ho posto al Ministro dell'interno è di carattere particolare e richiede perciò da parte del Ministro una specifica risposta. Prego perciò il nostro Presidente di chiedere formalmente al Senato se esso intende o meno che domani si discuta la mia interpellanza e le interrogazioni analoghe. (*Commenti dal centro*). Se volessi una dimostrazione dell'insensibilità che anima purtroppo gran parte dei miei colleghi... (*Interruzioni dal centro*).

Voce dal centro. Non abbiamo bisogno di lezioni.

TERRACINI. ... non potrei desiderare manifestazione diversa. Comunque ho posto al nostro Presidente una richiesta autorizzata dal Regolamento, e lo pregherei di volerla porre in votazione.

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri il senatore Terracini ha chiesto che fosse iscritta nell'ordine del giorno dell'odierna seduta la interpellanza da lui presentata. Come era mio dovere, ho interrogato il Senato, che ha respinto la proposta. L'onorevole interpellante ha rinnovato oggi la sua richiesta per la seduta di domani. Se il senatore Terracini insiste...

TERRACINI. Non insisto, ma chiedo.

PRESIDENTE. ... metterò ai voti la sua proposta. Metto pertanto ai voti la proposta del senatore Terracini perchè nella seduta di domani sia svolta l'interpellanza da lui ieri presentata (384). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvata*).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Al Ministro dell'interno, perchè dichiarare i motivi per cui 500 bambini provenienti dalle zone alluvionate delle province di Reggio Calabria e Catanzaro siano stati arbitrariamente fermati impedendo così che essi possano trovare, dopo il flagello delle alluvioni, un asilo accogliente ed affettuoso presso le famiglie di Roma e di Napoli che si sono offerte di ospitarli (1930-*Urgenza*).

BEI Adele, TALARICO, MONTAGNANA Rita.

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se, in vista delle urgenti necessità finanziarie delle Aziende ed Enti agricoli, nonchè dei Consorzi di bonifica danneggiati dalle recenti alluvioni, non ritengano opportuno al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e la ripresa dell'attività produt-

tiva, nonchè per sopperire alla deficienza di capitali da investire a breve, media e lunga scadenza da parte degli istituti speciali esercenti il credito agrario e di quelli esercenti il credito fondiario, di mettere subito a disposizione degli Istituti stessi le somme stanziare e da stanziare per la concessione di sussidi alle imprese, enti e consorzi di bonifica, affinché i detti Istituti, con rapida procedura bancaria assumendone il relativo rischio, possano concedere ai danneggiati dei congrui anticipi da recuperarsi ad avvenuta definizione della procedura prevista dalla legge per l'assegnazione e l'erogazione dei sussidi.

Allo stesso fine il sottoscritto desidera conoscere se il Ministro del tesoro non ritenga opportuno di destinare almeno dieci miliardi dei proventi del Prestito in corso di emissione all'acquisto alla pari di cartelle fondiarie che gli Istituti esercenti il credito fondiario e il credito agrario emetterebbero a fronte dei mutui concessi agli aventi diritto al contributo nel pagamento degli interessi, previsto dalla legge in corso di approvazione.

Allo scopo, poi, di mettere in grado gli Istituti speciali di credito agrario di sovvenzionare con convenienti rateizzazioni e a basso tasso d'interesse le aziende agricole, gli Enti agrari e i Consorzi di bonifica per la parte del loro fabbisogno che non sia coperta dai sussidi a carico dello Stato, si chiede se non sia anche opportuno di assegnare, prelevandolo dai proventi del prestito, agli stessi Istituti un fondo restituibile, che li metta in condizione di assolvere anche a questo non meno importante compito (2052).

JACINI.

Al Ministro delle poste e telecomunicazioni: se non ritenga opportuno di programmare immediatamente la costruzione dell'edificio postale e telegrafico di Cefalù (Palermo), tenuto conto del pessimo stato dei locali in atto adibiti allo scopo e tenuto anche conto dell'importanza turistica di quel centro, che gode rinomanza internazionale (2353).

GIARDINA.

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: se non ritenga opportuno di pro-

grammare immediatamente la costruzione dell'edificio postale e telegrafico di Termini Imerese (Palermo) in considerazione dello stato deplorevole del locale in atto adibito allo scopo ed in considerazione pure dell'importanza industriale e climatica di quel popoloso centro della provincia di Palermo (2054).

GIARDINA.

PRESIDENTE. Domani, venerdì 21 dicembre, il Senato si riunirà in due sedute pubbliche, alle ore 10 e alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Riordinamento del Ministero del bilancio (1866);

Modifiche alle norme relative al Comitato interministeriale dei prezzi (1867);

Attribuzione al Ministro per il bilancio della Presidenza del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (1868);

Trasferimento della Direzione generale del Tesoro al Ministero del bilancio (1996).

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo (1608) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

BENEDETTI Tullio. — Referendum popolare per l'abrogazione di leggi ordinarie e per la convalida di leggi costituzionali (970).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Norme per la repressione dell'attività fascista (1396).

2. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Esenzione fiscale all'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini di Venezia (2024) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Riforma della carriera diplomatica (900-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

5. Ratifica ed esecuzione degli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950 :

a) *Avenant* al Trattato di commercio fra la Svizzera e l'Italia del 27 gennaio 1923 ;

b) Protocollo di firma ;

c) Protocollo concernente il trattamento doganale in Italia e in Svizzera di alcuni prodotti svizzeri e italiani ;

d) Protocollo concernente l'importazione di legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia ;

e) Scambi di Note (1823).

6. Approvazione ed esecuzione del Protocollo concernente il regime doganale tra l'Italia e la Bulgaria e relativo scambio di note, conclusi a Sofia il 19 dicembre 1950 (1856).

7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-franco-belga in materia di assicurazioni sociali, firmato a Parigi il 19 gennaio 1951 (1859).

8. Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa a Roma il 21 aprile 1951 (1938).

9. Ratifica ed esecuzione del Protocollo italo-danese firmato a Copenaghen il 1° luglio 1950, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Danimarca, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini danesi (2012) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Delega al Governo per l'emanazione di testi unici in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1766).

11. TARTUFOLI. — Modifica della legge 30 dicembre 1949, n. 868, sulla proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B, e XI di gruppo C, nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato (1767).

12. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B)

(*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

13. Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (1815-*Urgenza*).

14. Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033, recante norme integrative al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità (1249) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge :

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

3. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317). (*Nella seduta del 14 novembre 1951 rinviata la discussione di due mesi*).

4. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35). (*Nella seduta del 12 dicembre 1951 rinviata la discussione alla terza decade di febbraio 1952*).

V. Discussione di disegni di legge rinviata (*per abbinamento a disegni di legge da esaminarsi dalle Commissioni*):

1. MONALDI. — Misure di lotta contro le malattie veneree (628-*Urgenza*).

2. BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).

3. LODATO. — Modifica dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, e dell'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3283, concernenti provvedimenti in materia di tasse di circolazione (1377).

4. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

VI. Discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

contro il senatore SPANO, per i reati di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290 del Codice penale in relazione all'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317), di oltraggio a un pubblico ufficiale (articolo 341, prima parte, secondo capoverso ed ultima parte, del Codice penale) e di non ottemperanza all'ingiunzione di scioglimento di un pubblico comizio datagli dall'Autorità competente (articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. LXIII);

contro il senatore REALE Eugenio, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale) (Doc. C);

contro il senatore LI CAUSI, per il reato di vilipendio alla Polizia (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CIII);

contro BRUNELLA Francesco, per il reato di vilipendio al Parlamento (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CVII);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Doc. CX);

contro il senatore MARIANI, per il reato di organizzazione di pubblica riunione senza autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Documento CXIII);

contro il senatore SERENI, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo ed ultimo comma del Codice penale) (Doc. CXXVI).

La seduta è tolta (ore 20,45).

Dott. CARLO DE ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio Resoconti